

## QUESITI

---

**FRANCESCO TUCCILLO**

***Mors omnia solvit: etiam confiscationem?***  
**Considerazioni sulla sopravvivenza della confisca  
alla estinzione del reato per morte del reo**

Il presente contributo esamina gli effetti sulla confisca del decesso del reo avvenuto prima della sentenza di condanna definitiva. La prima parte dell'indagine si concentra sul fondamento dommatico dell'art. 150 c.p., nonché sull'analisi del formante giurisprudenziale (di legittimità, costituzionale e convenzionale) e delle attuali indicazioni processuali in tema di confisca disposta contestualmente ad una sentenza di proscioglimento per prescrizione. Successivamente, si valutano le possibili estensioni di tali approdi alla causa estintiva del reato della morte del reo, ritenendo che la soluzione affermativa contrasterebbe con la pericolosità reale legittimante il provvedimento ablativo, con il divieto di analogia *in malam partem* e con i principi di colpevolezza e proporzionalità. Proprio per tali motivi, si conclude come l'ipotesi estintiva in esame possa fungere da istituto di raccordo per buona parte delle figure di confisca, nel senso della impossibile sopravvivenza dei comuni effetti ablatori in danno degli eredi dell'imputato.

*Mors omnia solvit: etiam confiscationem? Considerations on the survival of confiscation to the extinction of the crime due to the death of the offender.*

*This paper examines the effects on confiscation of the death of the offender occurring before the final conviction. The first part of the investigation focuses on the scholarly foundation of Article 150 of the Criminal Code, as well as on the analysis of the relevant case law (comprising of Supreme Court, Constitutional Court and internal court's precedents) and of the currently applicable procedural requirements on the subject of confiscation ordered at the same time as an acquittal verdict based on the ground of limitation. Next, the paper examines the possible extension of these scholarly and case law landmarks to the death of the offender as a cause for the extinction of criminal liability, deeming that an affirmative solution would conflict with the 'concrete dangerousness' that makes the adoption of the ablativo measure lawful, with the prohibition of 'in malam partem analogy' and with the principles of mens rea and proportionality. For these very reasons, the author concludes that the extinctive cause in discourse may serve as a connecting legal institution for almost all existing types of confiscation, in the sense of the impossible survival of the common ablativo effects to the detriment of the heirs of the accused individual.*

**SOMMARIO:** 1. L'efficacia estintiva della morte del reo sul reato e sulla pena. - 2. Una premessa sull'inestricabile disordine delle confische. - 2.1. Confiscare senza punire: ripasso del cortocircuito di sistema. - 2.2. L'introduzione dell'art. 578-bis c.p.p. e gli ulteriori dubbi interpretativi. - 3. Il riflesso della morte del reo sulla confisca. - 3.1. La natura relazionale del concetto di pericolosità patrimoniale. - 3.2. La compatibilità della qualifica di erede con quella di "persona estranea al reato cui la cosa

appartiene". - 3.3. La preclusione del divieto di analogia *in malam partem*. - 3.4. Le frizioni con i principi di colpevolezza e proporzionalità. - 4. Rilievi conclusivi.

1. *L'efficacia estintiva della morte del reo sul reato e sulla pena*. Il decesso dell'uomo rappresenta da sempre un evento con conseguenze esiziali su alcuni dei rapporti giuridici di cui era titolare.

La più importante ripercussione non può che essere quella contemplata dal diritto penale sostanziale, che attribuisce alla cessazione delle funzioni vitali dell'imputato la capacità di esaurire ogni relazione tra lo stesso e l'ordinamento, coerentemente con la natura strettamente personale dell'addebito di penale responsabilità<sup>1</sup>. L'art. 27 Cost. postula, evidentemente, dei principi di sistema (oltre che di buon senso), fortificando diaframmi insuperabili tanto in punto di diritto, quanto in una prospettiva squisitamente naturalistica: da un lato, infatti, il carattere individuale della rimproverabilità sociale del fatto tipico ed antigiuridico, nonché del giudizio di esigibilità della condotta doverosa, non può che presupporre la permanenza in vita dell'autore di simili violazioni; dall'altro, con ovvietà, la funzione costituzionale della pena necessita pur sempre che esista fisicamente qualcuno da risocializzare.

Insomma, come recita il celebre brocardo, *mors omnia solvit*, di talché la scomparsa dell'imputato dovrebbe sterilizzare la produzione di qualsiasi effetto penale nei suoi confronti<sup>2</sup>.

Ciò si traduce, sul fronte applicativo, nella perenzione del giudizio stesso, in quanto il venir meno di uno dei soggetti necessari alla persistenza del rapporto processuale rende inutile (nonché incompatibile con esigenze di

---

<sup>1</sup> ZICCONI, voce *Morte del reo*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1977, vol. XXVII, 136 ss.; SANTORO, voce *Morte del reo*, in *Noviss. dig. it.*, Torino, 1964, vol. X, 948 ss.

<sup>2</sup> Per una ricostruzione dell'evoluzione storica di detta conquista della modernità, si rinvia integralmente a MILETTI, *Ultima Linea Rerum. La morte dell'imputato nel processo penale italiano tra Otto e Novecento*, in *Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna*, 2016, 10, 1 ss. Ivi, l'A. sottolinea come l'esistenza in vita dell'imputato, quale condizione minima per l'instaurazione e la prosecuzione di un processo penale, sia in realtà un dogma cui si è giunti soltanto in seguito ad un lento e graduale percorso, iniziato con le codificazioni di rito post-rivoluzionarie; di contro, nel previgente contesto dell'*Ancien Régime*, nonché del nostrano codice penale sardo del 1839, la morte dell'imputato non ostava affatto alla sua "persecuzione oltre la tomba", ammettendosi sia pratiche come la condanna in effigie, la combustione del cadavere o la condanna degli eredi, sia forme infamanti di *dannatio memoriae* dello stesso.

economia giudiziaria) accanirsi nella sua prosecuzione per accertare fatti e responsabilità, ascrivibili a chi, concretamente, non possa più risponderne. È questo, a ben vedere, il motivo retrostante alla «regola di giudizio»<sup>3</sup> di cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p., che, nell'affermare una gerarchia tra le formule di proscioglimento, coniuga l'interesse dell'imputato alla immediata declaratoria di estinzione del reato con il suo diritto affinché prevalgano forme di accertamento nel merito della sua innocenza, indubbiamente più favorevoli. Se è vero, inoltre, che la dichiarazione di estinzione per morte del reo debba senz'altro essere prediletta rispetto a ogni altra formula di proscioglimento di un imputato in vita<sup>4</sup>, è altrettanto vero che, grazie al richiamo operato dall'art. 69, co. 1 c.p.p. all'intero art. 129 c.p.p., la garanzia del *favor innocentiae* imponga al giudice di tutelarne la memoria, pronunciando una sentenza assolutoria nel merito laddove le prove già acquisite ne dimostrino l'innocenza<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> In questo senso, cfr. SANNA, *Opposizione a decreto penale di condanna ed operatività dell'art. 129 c.p.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 3, 1141; SCOMPARIN, voce *Cause di non punibilità (immediata declaratoria delle)*, in *Enc. Dir., Annali II*, Milano, 2008, vol. II, 248.

<sup>4</sup> L'unica eccezione va individuata nella declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, posto che l'assenza della condizione di procedibilità preclude qualsiasi altra indagine in fatto. In questi termini, cfr. Cass., Sez. un., 29 dicembre 2009, n. 49783, *Gioia*, nonché, più di recente, Cass., Sez. II, 22 ottobre 2015, n. 45160, *Martinenghi e a.*

<sup>5</sup> Tale principio è stato espresso sin da Cass., Sez. un., 4 giugno 1992, n. 6682, *Gelli e a.*, ove si afferma che la «sopravvenienza di una causa estintiva del reato, operativa “*ex nunc*”, non può porre nel nulla la realtà acquisita nel procedimento che il fatto ascritto all'imputato non sussiste o non è previsto dalla legge come reato o non è stato commesso dall'imputato stesso», in quanto «siffatta realtà deve prevalere anche nel caso in cui la causa estintiva del reato sia quella della sopravvenuta morte del reo; ciò sia per la rilevanza sostanziale del riconoscimento dell'innocenza di una persona accusata, che non cessa per effetto della sua morte, residuando l'interesse dei congiunti e degli eredi alla tutela della memoria, sia perché, permanendo talune conseguenze non indifferenti nonostante l'estinzione del reato [...], non v'è ragione - in virtù del principio di eguaglianza e per considerazioni di economia processuale - che i congiunti e gli eredi del defunto ne debbano subire il peso solo per la casualità della sopravvenienza della morte del loro dante causa, rispetto alla miglior sorte dell'imputato vivente, che avrebbe viceversa il vantaggio di vedere riconosciuta la propria innocenza, sia, infine, perché la surricordata norma non fa distinzione tra le cause estintive ed il suo senso più pregnante è quello della tutela dell'innocenza della persona vivente al momento in cui è stata promossa l'azione penale». Di contro, per costante indirizzo giurisprudenziale (riaffermato recentemente da Cass., Sez. III, 3 giugno 2020, n. 16612 e da Cass., Sez. III, 9 giugno 2016, n. 23906), la morte del reo, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, co. 2 c.p.p. In dottrina, si v. *ex plurimis* BENUSSI, sub *Art. 150*, in *Codice penale commentato*, diretto da Dolcini-Gatta, Milano, 2021, 2110-2111.

In campo sostanziale, invece, il codice penale distingue a seconda del momento temporale in cui la morte si verifichi, se antecedentemente o successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna<sup>6</sup>: nel primo caso, l'art. 150 c.p. qualifica l'*exitus* del reo<sup>7</sup> come una causa di estinzione del reato, categoria che racchiude quella eterogenea congerie di istituti che, a vario titolo, comportano l'inapplicabilità di qualsiasi sanzione penale prevista per quello specifico reato, senza tuttavia incidere sulle obbligazioni civili nascenti dallo stesso (come gli obblighi restitutori e risarcitori)<sup>8</sup>; nel secondo caso, l'art. 171 c.p. lo annovera tra le cause estintive della pena, che intervengono dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna o dopo l'inflizione stessa della pena, impedendone in tutto in parte l'esecuzione, ovvero precludendo, totalmente o parzialmente, lo spiegarsi di tutti gli effetti penali connessi alla dichiarazione di responsabilità<sup>9</sup>.

Se è innegabile il passo in avanti rispetto alla previgente codificazione del 1889<sup>10</sup> - la quale, in una dimensione del tutto processuale, riconnetteva i fatti estintivi rispettivamente all'azione penale ed alla condanna - è altrettanto indiscutibile come simile dualismo sostanziale, suffragato anche dai lavori preparatori<sup>11</sup>, abbia recato con sé una non modesta dote di incongruenze ermeneutiche.

---

<sup>6</sup> Risulta evidente che l'art. 150 c.p. faccia riferimento alla condanna definitiva e non ad una generica e provvisoria condanna, posto che la medesima situazione giuridica viene qualificata dall'art. 171 c.p. come una causa di estinzione della pena.

<sup>7</sup> Come chiarito da Corte cost., ord. 23 aprile 1965, n. 35 nel rigettare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 150 c.p. per contrasto con l'art. 27 Cost., il termine «reo» non assume il significato di colpevole, in quanto, nella Relazione al progetto definitivo del libro I del codice penale, il legislatore ha specificato come esso intenda «richiamare la relazione giuridica di natura sostanziale, che corre tra il reato e il suo autore; e non già il rapporto processuale d'imputazione, attraverso cui la qualità del condannato viene ad imprimersi al colpevole». In altri termini, il codice «adotta, in modo più o meno appropriato, il termine "reo" per indicare talvolta l'imputato e talvolta il condannato», senza che ciò possa generare una reale confusione sul concreto significato attribuito alla disposizione.

<sup>8</sup> MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2024, 515-516.

<sup>9</sup> MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 868.

<sup>10</sup> Sul punto, RAGNO, voce *Estinzione del reato e della pena*, in *Enc. dir.*, Milano, 1960, vol. XV, 954, evidenza come l'impostazione del codice Rocco non vada a contrastare la precedente del codice Zanardelli, bensì la superi e la inglobi al suo interno, in un rapporto di causa-effetto. In senso simile, cfr. anche ZICCONI, *Morte del reo*, cit., 138. *Contra*, FLORIAN, *Trattato di diritto penale*, Milano, 1934, vol. I, n. 709, 1114; ANGELOTTI, *La pretesa giuridica*, Padova, 1932, 301 ss.

<sup>11</sup> Si v., in particolare, i *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, Vol. VII, *Testo del nuovo Codice penale con la Relazione a Sua Maestà il Re del Guardasigilli (Rocco)*, Roma,

Non è certo possibile ripercorrere, se non in maniera cursoria, il complesso dibattito generato nella dottrina penalistica dall'introduzione della suddetta formula nel codice Rocco e nelle leggi speciali ad esso succedute.

Sintetizzando, nonostante una frangia minoritaria di commentatori favorevoli<sup>12</sup> o addirittura entusiasti dal cambio di rotta<sup>13</sup>, la gran parte della dottrina evidenziò come la locuzione “causa di estinzione del reato” fosse naturalisticamente e giuridicamente incoerente con il fenomeno che puntava a regolare<sup>14</sup>: sotto il primo profilo, difatti, il reato, una volta realizzato, costituisce un accadimento storicamente acquisito e non può certo sparire *uti non fuisset* (in ossequio alla massima plautina per cui *quod factum est infectum fieri nequit*)<sup>15</sup>; sotto il secondo, invece, neppure è esatto sostenere che il reato si estingua come entità giuridica, sia perché di estinzione può parlarsi solo in relazione «ai diritti, agli obblighi, ai rapporti giuridici e a tutti quei concetti che sono stanzialmente di questa medesima natura (capacità, incapacità, poteri, responsabilità, e via dicendo)»<sup>16</sup>, sia in quanto il nostro ordinamento non contempla forme di irreversibilità giuridica di un fatto, una volta che lo stesso si sia verificato secondo le modalità previste dal diritto positivo<sup>17</sup>.

---

1930, 75, in cui si chiarisce che «se interviene una causa che estingue l'efficienza giuridica penale del fatto, questo cessa di essere “reato” [...] bene si dice che il reato, come tale, è estinto, quantunque il fatto sopravviva come fatto giuridico per altre conseguenze di diritto (civili, ecc.), e come fatto materiale [...]». L'estinzione del reato, pertanto, si ha quando viene a cessare la possibilità di realizzare la pretesa punitiva dello Stato; si estingue, invece, la pena quando cessa il potere di eseguirla già riconosciuto allo Stato da una sentenza irrevocabile di condanna. Improprio sarebbe dire che si estingue l'azione penale. L'azione penale non è che il mezzo con cui si fa valere la pretesa punitiva, e però, se questa è estinta, anche l'altra necessariamente non può esercitarsi; ma, per caratterizzare esattamente un istituto, occorre risalire al principio da cui dipendono le conseguenze, e non arrestarsi a questa o a quella conseguenza».

<sup>12</sup> *Ex multis*, PANNAIN, *Manuale di diritto penale*, II ediz., Torino, 1950, 707; MESSINA, *L'antigiuridicità nella teoria del reato*, Spoleto, 1942, 34.

<sup>13</sup> BATTAGLINI, *Diritto penale. Parte generale*, III ediz., Padova, 1949.

<sup>14</sup> ZICCONI, *Morte del reo*, cit., 137; STORTONI, voce *Estinzione del reato e della pena*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1990, vol. IV, 355 ss.

<sup>15</sup> SANTORO, voce *Morte del reo*, in *Noviss. dig. it.*, Torino, 1964, vol. X, 948, ricava un ulteriore argomento a favore dell'insostenibilità di una reale estinzione del reato, rimarcando che «nel caso del concorso di più persone - data l'unità del reato quale risulta dall'art. 110 - se l'illecito penale fosse estinto, la estinzione non potrebbe non avere effetto *erga omnes*».

<sup>16</sup> VASSALLI, *La confisca dei beni. Storia recente e profili dommatici*, Padova, 1951, 58.

<sup>17</sup> ZICCONI, *Morte del reo*, cit., 137; BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, I, Padova, 1973, 757.

Il fatto penalmente antiggiuridico, detto altrimenti, continua ad essere considerato tale anche dopo che sia intervenuta una causa estintiva, come dimostrano i numerosi effetti giuridici che continua a produrre il c.d. “reato estinto”<sup>18</sup>. Da ciò dipende che l’unica, vera, ipotesi di cessazione della norma incriminatrice sarebbe l’*abolitio criminis* positivizzata nell’art. 2, co. 2 c.p.<sup>19</sup>.

L’imprecisione della terminologia adoperata, quindi, ha stimolato la ricerca della reale *ratio essendi* delle cause estintive del reato, di certo più complessa da individuare rispetto a quelle di estinzione della pena<sup>20</sup>. E così la dottrina ha oscillato tra l’idea che le stesse raggruppino forme di rinuncia, totale o parziale, della potestà punitiva dello Stato o del suo diritto soggettivo di punire<sup>21</sup>, ovvero incarnino istanze di «perdono in concreto» o di «interesse alla non applicazione della sanzione»<sup>22</sup>, ovvero ancora costituiscano, più in generale, accadimenti giuridico-naturalistici sopravvenuti al reato, i quali, lasciando impregiudicata la penale illiceità del fatto, ne facciano sostanzialmente venire meno gli effetti penali<sup>23</sup> o, più in generale, la punibilità<sup>24</sup>.

<sup>18</sup> Ad esempio, in termini di dichiarazione di recidiva, di abitualità e professionalità del reato, dell’aggravante della connessione e come presupposto di altri reati.

<sup>19</sup> In questo senso, SANTORO, voce *Estinzione del reato e della pena (diritto penale comune)*, in *Noviss. dig. it.*, Torino, 1969, vol. VI, 991 ss.

<sup>20</sup> Come rilevato ancora da SANTORO, voce *Estinzione del reato*, cit., 992, l’«intima natura» di questa specie di fatti giuridici suppone «non solo che un reato ci sia, ma che ne sia stata riconosciuta giudizialmente l’esistenza e che, per esso, sia stata dal giudice inflitta in concreto una pena».

<sup>21</sup> MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1961, vol. III, 378; MAGGIORE, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 1949, vol. I, 753; PECORARO ALBANI, *L’estinzione delle situazioni giuridiche soggettive*, Napoli, 1967, *passim*.

<sup>22</sup> ALIMENA, *Le condizioni di punibilità*, Milano, 1938, 8.

<sup>23</sup> SPAGNOLO, *Lineamenti di una categoria dei fatti estintivi nel diritto penale*, Napoli, 1963.

<sup>24</sup> RAGNO, voce *Estinzione del reato e della pena*, cit., 956 ss.; VASSALLI, *La potestà punitiva*, Torino, 1942, 381 ss.; *contra*, SANTORO, voce *Estinzione del reato*, cit., 992, secondo cui, poiché la punibilità è un concetto astratto, da intendersi come «possibilità di punizione», sarebbe allora «contraddittorio avvisare la punibilità come concreta applicazione della pena. Vista in concreto, la punibilità diventa punizione. Non vi ha dubbio, quindi, che il fatto giudiziale della condanna importi un radicale mutamento della situazione, trasformandosi la punibilità in pena inflitta». Sul concetto di punibilità, si v. anche ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2004, 62-63 e 756 ss., che, in prospettiva storico-filosofica, ripercorre le ragioni dell’insostenibilità concettuale del tradizionale concetto di «rapporto punitivo» tra Stato e reo, sostanziantesi: dal lato attivo, nel diritto soggettivo dello Stato (autonomo, derivato ed accessorio rispetto a quello sorto con la norma penale) ad infliggere al reo la pena minacciata; da quello passivo, nell’obbligo dell’autore del reato a sottostare alla sanzione. Tale costruzione, in particolare, non può essere accolta, sia perché finisce per degradare la potestà punitiva dello Stato al rango di mero diritto soggettivo, sia giacché non può essere ammesso un obbligo dell’autore del reato di

Breve: a prescindere da quale soluzione si voglia privilegiare, la nomenclatura tratatizia nasce con consustanziali aporie, ad oggi mai definitivamente archiviate.

Se, quindi, il suo perdurante mantenimento nella grammatica penalistica - cui si associa il presente lavoro - risponde essenzialmente ad una logica di comoda semplificazione classificatoria<sup>25</sup>, sembra opportuno concludere come la reale differenza intercorrente tra le ipotesi in esame, piuttosto che attenere ai profili astratti e concreti della punibilità<sup>26</sup>, vada individuata nella diversa «ampiezza e latitudine degli effetti estintivi», che è «massima» per le ipotesi «applicabili *prima* della condanna definitiva, mentre scema progressivamente per le cause estintive applicabili *dopo* tale condanna, ed ancor più per le cause estintive della pena»<sup>27</sup>; l'effetto minimo, comune a tutte le ipotesi, si riferisce, quindi, all'inapplicabilità delle pene principali e delle misure di sicurezza (art. 210, co. 1 c.p.), mentre le cause estintive della pena, pur agendo sempre sulla sanzione (sia principale, sia talvolta accessoria), non

---

subire la pena. Per tale motivo, l'A. conclude che gli effetti del concetto di punibilità si sostanzino nel potere (e non nel diritto) statale di punire e nella conseguente assoggettabilità del reo alla pena (e non nell'obbligo di subirla).

<sup>25</sup> Non mancano Autori - come PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2021, 599-600 - che, per le ragioni sopra esposte, rinunciano ad effettuare una reale differenziazione, accomunando indistintamente entrambe le categorie sotto l'egida delle «cause di estinzione della punibilità», onde procedere poi ad analizzarne peculiarità e differenze in punto di fondamento sostanziale e disciplina normativa. Detta impostazione è adottata anche da FASANI, *L'estinzione della punibilità*, Torino, 2024, *passim* e, in particolare, 272 ss., il quale, all'esito di una particolareggiata ricostruzione dottrinale del tema, propone di includere in tale categoria anche alcune ipotesi sopravvenute di non punibilità.

<sup>26</sup> È questa la critica avanzata da MANTOVANI-FLORE, *Diritto penale. Parte generale*, Milano, 2023, 770, secondo cui la tradizionale bipartizione non possa essere mantenuta neanche in relazione all'asserita idoneità delle cause estintive del reato di incidere sulla punibilità "in astratto", intervenendo prima della condanna definitiva, e delle cause estintive della pena ad agire sulla punibilità "in concreto", trattandosi di ipotesi sopravvenute al giudicato di penale responsabilità. Se, infatti, le cause di estinzione della pena presuppongono certamente la presenza di una sentenza definitiva di condanna, talune ipotesi collocate codicisticamente tra quelle di estinzione del reato (come l'amnistia impropria, la sospensione condizionale della pena, il perdono giudiziale o l'estinzione della bigamia ex art. 556, co. 3, c.p.) intervengono o possono intervenire anche dopo una sentenza di condanna. Di diverso avviso, invece, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2019, 829-830, i quali, pur riconoscendo come sia improprio il linguaggio legislativo, optano comunque per un criterio discrezionale incentrato sull'incidenza delle cause estintive del reato e della pena rispettivamente sulla punibilità in astratto e su quella in concreto.

<sup>27</sup> PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2023, 449; ROMANO, sub *Pre-Art. 150*, in *Commentario sistematico del codice penale*, a cura di Romano-Grasso-Padovani, Milano, vol. III, 2011, 9, secondo cui l'unica differenza riguarderebbe la «più intensa e profonda incidenza» delle cause di estinzione del reato rispetto a quelle della pena su ciò che il reato normalmente comporta.

sempre comportano ripercussioni sulle misure di sicurezza (art. 210, co. 2 e 3 c.p.).

La morte del reo, più di tutte le altre cause estintive del reato e della pena, denota appunto l'impossibile *reductio ad unum* delle stesse, se non sotto il generale vessillo della perenzione della punibilità<sup>28</sup>, quale unico momento *lato sensu* di raccordo delle due categorie.

Essa, infatti, non può essere ricondotta a ragioni di perdono o abbandono della pretesa punitiva statale, ma pare rispondere principalmente ad una logica di necessità, non potendo il legislatore esimersi dal disciplinare le conseguenze giuridiche di un evento naturale frequente e fisiologico per ogni essere umano. Solo in questo senso si spiega davvero la sua capacità di attagliarsi a ciascuno dei livelli di ampiezza sopra specificati, producendo conseguenze più o meno intense in base al momento storico-processuale del suo accadimento, se prima o dopo lo spartiacque della dichiarazione definitiva di penale responsabilità.

Si riescono, pertanto, a individuare con una certa immediatezza i profili in comune con la prescrizione, l'unica altra ipotesi riconnessa ad un fenomeno di tipo naturale ed incontrollabile, qual è lo scorrere del tempo. Difatti, anche la prescrizione, pur presentando una natura del tutto peculiare ed autonoma, condivide con la morte del reo l'ancipite carattere di causa estintiva del reato e della pena, ricevendo una disciplina *ad hoc* a seconda che consumi il primo (artt. 157-161 c.p.) o infici la seconda (negli artt. 172-173 c.p.).

Da tale prospettiva, i suddetti istituti, sebbene ne condividano la medesima dualità sistematica, non trovano dei reali elementi in comune con l'ammnistia (art. 151 c.p.)<sup>29</sup>, rispettivamente propria e impropria<sup>30</sup> a seconda che la relativa legge entri in vigore prima o dopo la sentenza di condanna definitiva<sup>31</sup>.

---

<sup>28</sup> RAGNO, *Estinzione del reato e della pena*, cit., 951.

<sup>29</sup> Semmai, il reale punto di incontro, su cui si avrà modo di tornare approfonditamente *infra*, riguarda l'equiparazione processuale di amnistia e prescrizione quali uniche due ipotesi estintive che, ai sensi dell'art. 578-*bis* c.p.p., consentono al giudice di appello o alla cassazione di decidere comunque ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

<sup>30</sup> Quest'ultima improvvidamente inserita sempre nell'art. 151 c.p., ovvero tra le cause di estinzione del reato.

<sup>31</sup> L'unico limite temporale davvero dirimente è postulato dall'art. 79, co. 3 Cost., il quale prevede, per evidenti ragioni generalpreventive, che l'ammnistia non possa applicarsi a fatti commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.



L'ammnistia, invero, non coinvolge fenomeni naturali, ma viene tradizionalmente letta come una causa di clemenza a carattere eccezionale<sup>32</sup>, storicamente nata (al pari di grazia e indulto) come manifestazione dell'*indulgentia principis*<sup>33</sup> e giustificata da irripetibili ragioni di opportunità pubblica<sup>34</sup> o politica<sup>35</sup>, oltre che di pacificazione sociale<sup>36</sup> e, indirettamente, di sostanziale recupero sociale<sup>37</sup>.

Tracciando, quindi, le coordinate ermeneutiche dell'indagine, è anche sul terreno della possibile equiparazione tra le suddette due cause estintive "naturali" che si tenterà di stabilire a quale destino debbano andare incontro le *res ablatae* allorché l'imputato, presunto innocente fino a condanna definitiva, perisca prima dell'emanazione della stessa.

*Nulla quaestio*, del resto, laddove la morte colpisca un soggetto da considerarsi costituzionalmente colpevole in virtù di un giudicato di penale responsabilità. In questo senso, una lettura congiunta degli artt. 171, 210 e 236, co. 2 c.p. ci consente di concludere agevolmente come l'estinzione della pena non osti all'acquisizione definitiva dei beni confiscati al patrimonio dello

---

<sup>32</sup> C. FIORE-S. FIORE, *Diritto penale. Parte generale*, Milano, 2020, 697; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 833-834.

<sup>33</sup> Per una approfondita ricostruzione e rivisitazione degli istituti clemenziali, si rinvia a V. MAIELLO, *Clemenza e sistema penale*, Napoli, 2007.

<sup>34</sup> ZAGREBELSKY, *Amnistia, indulto e grazia. Profili costituzionali*, Milano, 1974, 84 ss.

<sup>35</sup> In proposito, estremamente critico è il giudizio sull'istituto di MANTOVANI-FLORA, *Diritto penale*, cit., 781, secondo cui l'abuso nel passato degli istituti dell'ammnistia e dell'indulto va imputato a «ragioni più o meno demagogiche, celebrative, elettorali [...] Ciò determina uno svilimento dell'autorità dello Stato e una diminuzione della forza della legge penale, vanifica gli sforzi della polizia e della magistratura, comporta un prolungamento artificioso dei processi in attesa dell'immane provvedimento clemenziale e un aumento del numero dei delinquenti in libertà, senza alcun previo accertamento sulla loro pericolosità e con non infrequenti recidivismi, anche efferati a breve scadenza. Il valore criminogeno dei provvedimenti di clemenza è comprovato dall'aumento degli indici di criminalità, che sempre segue la loro concessione». Rispetto a tali osservazioni, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 834-835, osservano, invece, come non si possa esaurire la valutazione del fenomeno con simili giudizi «sommari ed in parte irrazionali», occorrendo esaminare la «polivalenza delle funzioni che l'ammnistia medesima assolve» quale «valvola per fronteggiare l'altissimo tasso di inflazione carceraria rispetto alla capienza degli istituti penitenziari», nonché di «surroga di mancata riforma, necessaria alla giustizia per adempiere alla sua funzione» e di «forma di decriminalizzazione surrettizia nel senso che equivale a riconoscimento della sostanziale inoffensività di quei reati che vengono appunto periodicamente amnistiati».

<sup>36</sup> Si v. N. MAZZACUVA, *L'uso della clemenza in materia penale e la «nuova» politica criminale: le contraddizioni del D.P.R. 4 agosto 1978, n. 13*, in *La questione criminale*, 1978, 471 e, in particolare, 499, ove si sottolinea come, tra le ragioni giustificatrici dei provvedimenti di amnistia, possa ascriversi anche la valorizzazione della dignità umana.

<sup>37</sup> PULITANÒ, *Il significato della clemenza*, in *Quale giustizia*, 1970, 109.

Stato. In simili evenienze, infatti, il condannato perde la disponibilità della ricchezza illecita, che, quindi, non può successivamente riconfluire *iure haereditatis* in quello di soggetti terzi, cui si trasmettono soltanto le obbligazioni civili nascenti da reato<sup>38</sup>.

Di contro, a sommosso avviso di chi scrive, si stagliano diversi interrogativi sulle ricadute patrimoniali della causa estintiva del reato.

Quella della decisione sul reato estinto<sup>39</sup>, beninteso, non è una novità nel panorama della letteratura penalistica sostanziale e processuale, trattandosi di una disputa, invero risalente, che ha però trovato nuova linfa soprattutto nelle spinte e contropunte giurisprudenziali che, ad ogni livello, si sono avvicendate negli ultimi tre lustri, fino ad alcuni recenti interventi legislativi. Ampiezza e notorietà di tale dibattito suggeriscono, quindi, una sua trattazione puntuale, riepilogativa, cioè, di tutte le singole tappe che hanno portato all'affermazione della controversa regola secondo cui la confisca sia irrogabile dal giudice (ormai in ogni grado di giudizio) in maniera del tutto indipendente rispetto alla condanna formale.

A ben vedere, tuttavia, ciascuna di tali *querelles* ha riguardato la sola prescrizione, articolandosi nella graduale affermazione di principi volti ad impedire ad ogni costo che l'imputato prosciolto possa - per dirla volgarmente - "farla franca" sul fronte patrimoniale, ossia conseguire i benefici economici derivanti dall'illecito prescritto, incamerando una volta e per tutte le utilità a vario titolo ricollegate allo stesso.

Pur non essendo questa la sede per analizzare nel dettaglio l'evidente snaturamento dei connotati del tormentato istituto sostanziale legato al "tempo dell'oblio" - il cui asse politico-criminale è stato pericolosamente traslato, ad opera della narrazione politica come delle riforme degli ultimi anni, dal tradizionale polo degli effetti generalpreventivi e specialpreventivi riconnessi allo scorrere del tempo, a quello di travisato emblema

---

<sup>38</sup> Tale conclusione si ricava dalla lettera dell'art. 198 c.p. All'esito dell'intervento della Corte costituzionale (sent. 6 aprile 1998, n. 98), che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 188, co. 2, c.p., deve ritenersi che le uniche obbligazioni civili intrasmissibili agli eredi siano quelle inerenti alle spese di mantenimento in carcere del condannato e all'obbligo di rimborsare le spese del processo penale.

<sup>39</sup> La celebre espressione è di CORDERO, *La decisione sul reato estinto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1962, 670 ss., recentemente ripresa da RANALDI, *La decisione sul reato estinto tra modelli di accertamento e scelte valoriali*, Milano, 2022, *passim*.

dell'inefficienza giudiziaria, di cui la prescrizione non costituisce la causa ma, tuttalpiù, la conseguenza – quel che si vuole anticipare è che detti approdi non ci sembrano suscettibili di automatica estensione ad altra causa estintiva del reato – peraltro dalla natura profondamente diversa, nonostante taluni punti di contatto.

Per giungere a tale conclusione, non ci si può esimere, dunque, da un approfondimento della misura ablatoria in parola e della sua sopravvivenza all'ipotesi di cui all'art. 150 c.p., tenendo in debito conto delle regole ormai *receptae* in tema di confisca senza condanna, ma ragionando anche nell'autonomia del fondamento e delle peculiarità dell'istituto e della sua relazione con la confisca.

2. *Una premessa sull'inestricabile disordine delle confische.* Il punto di partenza non può che essere rappresentato da un esaustivo riepilogo di alcuni dei problemi connotati al citato strumento ablatorio, che, negli anni, ha acquisito un ruolo viepiù centrale nella strategia di contrasto alla accumulazione illecita della ricchezza, tanto da assurgere ad arma politico-criminale ben più efficace e coercitiva della sanzione penale stessa<sup>40</sup>. Positivizzata nel codice del 1930 come misura di sicurezza patrimoniale<sup>41</sup>, diretta ad espropriare beni mobili e immobili a vario titolo attinenti all'azione

---

<sup>40</sup> La letteratura in tema è pressoché sterminata. In via di prima approssimazione, si v. MAUGERI, voce *Confisca (Diritto Penale)*, in *Enc. dir., Annali*, Milano, 2014, vol. VIII, 185 ss.; TRAPANI, voce *Confisca. II) Diritto Penale*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988, vol. VIII, 1 ss.; ALESSANDRI, voce *Confisca nel diritto penale*, in *Disp. disc. pen.*, Torino, 1989, vol. III, 39 ss.; MASSA, voce *Confisca (dir. e proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, Torino, 1961, vol. VIII, 980 ss.; EPIDENDIO-VARRASO *Codice delle confische*, Milano, 2024. Tra i principali lavori monografici, si v. FORNARI, *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie*, Padova, 1997; MAUGERI, *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, 2001; FONDAROLI, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche*, Bologna, 2007; NICOSIA, *La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi*, Torino, 2012; TRINCHERA, *Confiscare senza punire? Uno studio sullo statuto di garanzia della confisca della ricchezza illecita*, Torino, 2020; COSTANTINI, *La confisca nel diritto della prevenzione. Ibridazione di modelli e limiti di legittimità*, Torino, 2022. Sul rapporto tra le ragioni ablatorie dello Stato e l'interesse risarcitorio della vittima del reato, si v. anche TRONCONE, *Alla ricerca di uno statuto normativo di coerenza sistematica nel conflitto tra confisca e istanza risarcitoria nel processo penale*, in *Arch. pen.*, 2023, 3, 1 ss.

<sup>41</sup> Per una ricostruzione storica dell'istituto – partendo dalla *confiscatio* romana, passando per i progressi dell'Illuminismo e le codificazioni post-rivoluzionarie, per poi concludere con i codici Zanardelli e Rocco – si rinvia a CIVELLO, *La confisca nell'attuale spirito dei tempi: tra punizione e prevenzione*, in *Arch. pen.*, 2019, 2, 1 ss. e a NICOSIA, *La confisca, le confische*, cit., 4 ss. Come si avrà modo di appro-

criminosa onde eliminare le «cose che, provenendo da fatti penali, o in alcuna guisa collegandosi alla loro esecuzione, mantengono viva l'idea e l'attrattiva del reato»<sup>42</sup>, essa è divenuta il principale viatico della *policy* governativa di affermazione del *diktat* «il delitto non paga»<sup>43</sup>, assumendo fattezze di stampo eminentemente retributivo e preventivo<sup>44</sup>.

Negli anni, invero, il legislatore e la giurisprudenza – quest'ultima sovente animata da afflitti di «autoritarismo ben intenzionato»<sup>45</sup> – hanno irrobustito l'istituto di una notevolissima *vis expansiva*, introducendone numerose varianti speciali, differenti e derogatorie rispetto al modello di partenza, ma sempre finalizzate, grazie ai comuni effetti di ablazione patrimoniale, a neutralizzare ad ogni costo la sfera economica dell'autore del reato, anche a discapito dell'ente e, non di rado, di terzi.

E così la confisca vive oggi, nel codice penale e nella legislazione speciale, non più solo nella veste di «semplice» misura di sicurezza reale, fondata su una *ratio* di pericolosità della *res*<sup>46</sup>, irrogata facoltativamente (art. 240, co. 1 c.p.) o obbligatoriamente (art. 240, co. 2 c.p.) dal giudice con la sentenza di condanna<sup>47</sup>, ma anche: di misura di sicurezza atipica<sup>48</sup> con funzione preventiva

fondire in seguito, parte della dottrina ritiene che l'istituto, per quanto topograficamente estirpato dal campo delle pene a beneficio di quello delle misure di sicurezza, negli ultimi anni abbia sostanzialmente fatto ritorno alla sua originaria natura penal-afflittiva, evidentissima nel caso della confisca per equivalente e in quella di prevenzione. Sul punto, ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 42, rimarca come la confisca rappresenti appunto una «tenace costante del fenomeno punitivo», in cui «traspare un archetipo sanzionatorio il cui profilo funzionale è rimasto, nella sostanza, immutato per secoli: di esso solo in tempi più recenti è iniziata un'erosione, o meglio uno sfrangiamento, fenomeni che tuttavia [...] appaiono orientati, se portati alle loro coerenti conseguenze, a far posto ad una serie di misure del tutto nuove, che con l'antica hanno (equivocamente) in comune poco più che il dato nominalistico».

<sup>42</sup> *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, V, parte I, 245.

<sup>43</sup> L'acuta osservazione critica è di MANES, *L'ultimo imperativo della politica criminale*: nullum crimen sine confiscatione, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 3, 1261 ss.

<sup>44</sup> In realtà, parte della dottrina evidenziò sin da subito l'incoerenza sistematica dell'istituto, rappresentando l'esclusione del requisito della pericolosità sociale del condannato una «vistosa divaricazione rispetto all'ordinario regime delle misure di sicurezza». Riassume così la censura *de qua* GRASSO, sub *Art. 240*, in *Commentario sistematico del codice penale*, cit., 607, richiamando anche MANZINI, *Trattato*, cit., 383.

<sup>45</sup> PULITANÒ, *Supplenza giudiziaria e poteri dello Stato*, in *Quaderni costituzionali*, 1982, 93; ID., *Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 1, 42 ss.

<sup>46</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 899.

<sup>47</sup> Tale potere è riconosciuto anche al giudice dell'esecuzione, ex art. 676 c.p.p., quantomeno in relazione alla confisca allargata. Detta previsione processuale ha stimolato dei dubbi di legittimità costituzionale, risolti in senso negativo da Corte cost., 21 febbraio 2018, n. 33, con note di AMARELLI, *Confisca allargata e ricettazione: in attesa di una riforma legislativa la Corte fissa le condizioni di legittimità con una*

e dissuasiva, insensibile a qualsivoglia nesso di pertinenzialità col reato<sup>49</sup> ed attivabile in seguito alla realizzazione di determinati reati-spia, qual è la confisca c.d. allargata o per sproporzione di cui al vecchio art. 12-*sexies*, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, oggi art. 240-*bis* c.p.; di vera e propria sanzione penale, come nel caso delle numerose ipotesi di confisca c.d. per equivalente o di valore<sup>50</sup>; di pena principale per l'ente (artt. 9 e 19, d.lgs. 8 giugno 2001, n.

---

*sentenza interpretativa di rigetto dai possibili riflessi su altri «reati-matrice», in Giur. cost.*, 2018, 1, 307 ss., di APRILE, *La confisca “allargata” ex art. 12-*sexies* d.l. n. 306/1992 è costituzionalmente legittima anche se il reato “presupposto” è quello di ricettazione*, in *Cass. pen.*, 2018, 5, 1567 ss., e di FINOCCHIARO, *La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso una rivalutazione del concetto di sproporzione?*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 2, 131 ss. In tale occasione, la Consulta (par. 11) ha chiarito come la presunzione relativa di accumulazione illecita della ricchezza debba sempre essere ricondotta ad un parametro di «ragionevolezza temporale», con ciò intendendo che il momento di acquisizione dei beni non debba risultare eccessivamente lontano dall'epoca di realizzazione del reato-spia. Nella giurisprudenza di legittimità, il suindicato indirizzo è stato recentemente ribadito da Cass., Sez. un., 15 luglio 2021, n. 27421, *Crostella e a.*, con cui la S.C. ha confermato il potere del giudice dell'esecuzione di disporre la confisca, tenendo però presente (par. 14.6) che «il momento dell'acquisto dei beni da sottoporre a confisca non è indifferente alla dimensione temporale del reato presupposto», dovendo esso «risultare a distanza ragionevole dallo stesso, tanto se antecedente, come se successivo».

<sup>48</sup> Come sottolineato da DELLA RAGIONE, *La confisca allargata*, in *La legislazione antimafia*, diretto da Mezzetti-Luparia Donati, Bologna, 2020, 278, la decifrazione della natura giuridica della misura è resa particolarmente complicata dalla «ibridazione delle due componenti penale e amministrativo-civilistica», per quanto la giurisprudenza sia «tendenzialmente univoca nel riconoscerle natura (prevalentemente) compensativa-preventiva, sottraendola così alle garanzie specifiche della *matière pénale*». Sul punto, cfr. Cass., Sez. un., 17 luglio 2001, n. 29022, *Derouach*, in *Riv. pen.*, 2001, 718, secondo cui l'art. 12-*sexies*, D.L. n. 306/1992 fissa «una presunzione relativa d'ingiustificata locupletazione, rispetto alla quale la tutela del bene-patrimonio si affievolisce nel bilanciamento di valori che privilegiano esigenze di soddisfacimento di istanze diffuse, tese all'espropriazione di beni sottratti in maniera illecita alla collettività». Nella giurisprudenza successiva, riconosce alla confisca allargata una «natura ambigua, sospesa tra funzione special-preventiva e vero e proprio intento punitivo», Cass., Sez. un., 2 luglio 2008, n. 26654, *Fisia Impianti S.p.A.*, con nota di MONGILLO, *La confisca del profitto nei confronti dell'ente in cerca d'identità: luci e ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 4, 1758 ss. In argomento, si v. anche la recente Cass., Sez. un., 23 febbraio 2024, n. 8052, *Rizzi*, in cui la S.C. sintetizza le caratteristiche salienti dell'istituto, giustificando l'affievolimento dell'onere probatorio a carico dell'accusa sulla scorta di «tre elementi: la qualità di condannato per determinati reati; la sproporzione del patrimonio di cui il condannato dispone, anche indirettamente, rispetto al suo reddito o alla sua attività economica; la presunzione che il patrimonio stesso derivi da altre attività criminose non accertate». Sostiene, invece, che l'istituto abbia natura sostanzialmente sanzionatoria MAUGERI, *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, cit., 517 ss.; ID., *La riforma della confisca (d.lgs. 202/2016). Lo statuto della confisca allargata ex art. 240-bis c.p.: spada di Damocle sine die sottratta alla prescrizione (dalla l. 161/2017 al d.lgs. n. 21/2018)*, in *Arch. pen.*, 2018, suppl. 1, 235 ss.

<sup>49</sup> In generale, per nesso di pertinenzialità deve intendersi quella «imprescindibile relazione che nella confisca diretta deve sussistere tra il reato e l'utilità che ne è derivata». Così, BORSARI, *Percorsi interpretativi in tema di profitto del reato nella confisca*, in *Legisl. pen.*, 8 settembre 2019, 7.

<sup>50</sup> Sul tema si tornerà anche in seguito. È possibile anticipare che si tratta di una previsione priva di un riferimento normativo a carattere generale, ma disciplinata specificamente solo in relazione a talune fatti-

231)<sup>51</sup>; di sanzione amministrativa punitiva, natura più volte riconosciuta dalla giurisprudenza domestica (in antitesi rispetto a quella convenzionale) alla confisca urbanistica *ex art. 44, co. 2, d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380*<sup>52</sup>; di misura *praeter delictum*, applicabile finanche in assenza di una qualsiasi decisione in

---

specie (anch'esse disseminate, in maniera poco uniforme, nella parte speciale del codice penale e nella legislazione complementare). La sua natura sanzionatoria e afflittiva è sostenuta tanto nella dottrina quanto nella giurisprudenza maggioritarie, le quali riconoscono come la stessa debba essere assoggettata al divieto di applicazione retroattiva (cui, ai sensi degli artt. 25, co. 3 Cost. e 200 c.p., non soggiacciono invece le misure di sicurezza). Tra i numerosi Autori che riconoscono il carattere afflittivo dell'istituto, cfr. *ex plurimis* ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 107; ID., *Criminalità economica e confisca del profitto*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di Dolcini-Paliero, Milano 2006, vol. III, 2103 ss.; AURIEMMA, *La confisca per equivalente*, in *Arch. pen.*, 2014, 1, 1 ss.; FONDAROLI, *Le ipotesi speciali di confisca*, cit., 249 ss.; F. MAZZACUVA, *Confisca per equivalente come sanzione penale: verso un nuovo statuto garantistico*, in *Cass. pen.*, 2009, 9, 3423 ss.; MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale*, cit., 952; MANTOVANI-FLORA, *Diritto penale*, cit., 826; PADOVANI, *Diritto penale*, cit., 433; DELLA RAGIONE, *La confisca per equivalente nel diritto penale tributario*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 13 novembre 2010, 1 ss. Non mancano, tuttavia, Autorevoli voci dissenzienti, che non individuano, cioè, una reale differenza giuridica con la confisca diretta, attribuendo così anche alla confisca di valore una funzione di tipo patrimoniale-riequilibratorio o compensativo-ripristinatoria, e non propriamente afflittivo. Tra questi, cfr. ROMANO, *Confisca, responsabilità degli enti, reati tributari*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 4, 1692; MUCCIARELLI, *Profili generali*, sub *Art. 240 c.p.*, in *Codice delle confische*, cit., 105; AMISANO TESI, voce *Confisca per equivalente*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 2008, Agg. IV, vol. I, 194; MAUGERI, *Confisca*, cit., 185 ss.; ID., *La lotta contro l'accumulazione di patrimoni illeciti da parte delle organizzazioni criminali: recenti orientamenti*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2007, 3, 491; MONGILLO, *Confisca (per equivalente) e risparmi di spesa: dall'incerto statuto alla violazione dei principi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2/2015, 724 ss.; NICOSIA, *La confisca, le confische*, cit., 149 ss.; EPIDENDIO, *La confisca nel diritto penale e nel sistema della responsabilità degli enti*, Padova, 2011, 86 ss.; BARTOLI, *Brevi considerazioni in tema di confisca del profitto. Dialogando con la sentenza Gubert e Mario Romano*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 20 ottobre 2016, 9; TRINCHERA, *Confiscare senza punire?*, cit., 381 ss.; FINOCCHIARO, *Riflessioni sulla quantificazione del profitto illecito e sulla natura giuridica della confisca diretta e per equivalente*, in *Dir. pen. cont.*, 2020, 3, 322 ss. Di contro, come si vedrà *infra*, la giurisprudenza si è ormai definitivamente assestata sul riconoscimento della natura sanzionatoria della suddetta misura ablatoria. Cfr. *ex plurimis* Cass., Sez. un., n. 26654/2008, *Fisia Impianti S.p.A.*, cit.; Cass., Sez. un., 5 marzo 2014, n. 10561, *Gubert*; Cass., Sez. un., 21 luglio 2015, n. 31617, *Luccì*; Cass., Sez. un., 31 gennaio 2023, n. 4145, *Esposito*.

<sup>51</sup> Sul tema, si rinvia integralmente a EPIDENDIO, *La confisca nel diritto penale*, cit., *passim*.

<sup>52</sup> Per una completa ricostruzione dell'istituto e delle sue tribolate vicissitudini ermeneutiche, sui ci si ritornerà *infra*, cfr. *ex plurimis* MAUGERI, *La confisca urbanistica alla ricerca di un difficile equilibrio tra le esigenze dell'efficienza e i principi della materia penale*, in *Arch. pen.*, 2020, 2, 1 ss.

sede penale (artt. 20 e 24, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159)<sup>53</sup>; di strumento ripristinatorio para-civilistico<sup>54</sup>.

Ciascuna delle ipotesi sopra indicate meriterebbe un approfondimento che, in questa sede, non è possibile dedicargli, se non in maniera connessa alle tematiche in analisi. Ciò non osta a concludere, tuttavia, che questa proliferazione “alluvionale”<sup>55</sup> di confische – la declinazione al plurale è ormai irrinunciabile – accorpa ormai, sotto un identico *nomen iuris*, istituti «caratterizzati da una disciplina diversificata espressiva di diverse funzioni giuridiche»<sup>56</sup>, dunque impossibili da ricondurre ad un concetto unitario, se non osservando “a valle” i soliti contraccolpi economicamente pregiudizievoli per l'imputato.

Nessun altro strumento coercitivo statale è stato interessato da una parcellizzazione così frastagliata e disorganica. È comprensibile, quindi, come gli siano stati attribuiti epiteti tendenti a rimarcarne il carattere proteiforme<sup>57</sup>, polimorfo<sup>58</sup>, poliedrico e camaleontico<sup>59</sup>, tutti indici di una «natura teleologicamente ambigua e dogmaticamente apolide»<sup>60</sup>.

<sup>53</sup> Il tema viene analiticamente eviscerato, con riferimento sia al sequestro preventivo che alla confisca cc.dd. “antimafia”, anche in ottica processuale, da BALATO, sub *Art. 20 e Art. 24*, in *Commentario breve al Codice Antimafia e alle altre misure di prevenzione*, a cura di Spangher-Marandola, Milano, 2019, 96 ss. e 131 ss.

<sup>54</sup> Sostiene che la confisca sia una sanzione civile nel processo penale CAVALLA, *La confisca di cose appartenenti all'estraneo al reato nella possibilità di revoca o modifica e l'intangibilità del giudicato*, in *Giur. pen.*, 1964, 3, 106. La tesi è stata recentemente approfondita, anche in chiave comparatistica col sistema statunitense, da FINOCCHIARO, *La confisca “civile” dei proventi da reato. Misura di prevenzione e civil forfeiture: verso un nuovo modello di non-conviction based confiscation*, Milano, 2018, 422 ss., il quale, ritenendo che l'ablazione della ricchezza illecita debba essere considerata non come una pena, ma a guisa di misura ripristinatoria della previgente situazione patrimoniale, finisce per ricondurre l'istituto della confisca a quello dell'arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. *Contra*, F. MAZZACUVA, *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, Torino, 2017, 194, secondo cui la suindicata norma civilistica «opera nel limite di un depauperamento di un altro soggetto e, pertanto, non potrebbe prestarsi a neutralizzare vantaggi ottenuti ingiustamente ai quali non corrisponda però una diminuzione nel patrimonio di altro soggetto».

<sup>55</sup> Si esprime in questi termini, con riferimento all'ampiamiento del catalogo dei reati-presupposto della confisca allargata, sempre Corte cost., n. 33/2018, cit.

<sup>56</sup> MUCCIARELLI, *Profili generali*, cit., 73.

<sup>57</sup> BORSARI, *Percorsi interpretativi*, cit., 5; ALESSANDRI, *Criminalità economica e confisca del profitto*, cit., 2107. In giurisprudenza, si v. ancora, tra le tante, Cass., Sez. un., n. 26654/2008, *Fisia Impianti S.p.A.*, cit.

<sup>58</sup> EPIDENDIO, *Le confische tra principi costituzionali e obblighi convenzionali*, in *Codice delle confische*, cit., 4 ss. La medesima constatazione è ricavabile anche dalla giurisprudenza costituzionale inaugurata sin da Corte cost., sent. 9 giugno 1961, n. 29, in cui la Consulta prende atto del fatto che

Dinnanzi ad un simile «reticolo di meccanismi sanzionatori»<sup>61</sup>, l'interprete non può che approcciarvisi in maniera casistica e nel prisma della dimensione multilivello e "vivente" dei principi costituzionali, convenzionali ed europolitari sul tema.

Ed infatti l'unica possibile chiave di lettura del *rebus* in esame - imposta, del resto, dalle vicende giurisprudenziali che saranno a breve ripercorse - si sostanzia nel superamento della tradizionale disquisizione dommatica di un istituto oscillante tra il polo della sanzione (principale, accessoria, sostitutiva o *sui generis*) e quello della misura di sicurezza, a beneficio di un approccio antiformalistico, nel solco dei c.d. *Engels criteria*<sup>62</sup> e dell'elaborazione garantistica del concetto di *matière pénale*<sup>63</sup>, oltre che sotto la vigile lente del principio di ragionevolezza-proporzionalità<sup>64</sup>.

---

«l'istituto della confisca può presentarsi con varia natura giuridica. Il suo contenuto consiste sempre nella privazione di beni economici, ma può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, si da assumere, di volta in volta, natura e funzione di pena o di misura di sicurezza ovvero di misura giuridica civile o amministrativa. Ciò che spetta di considerare non è un'astratta e generica figura di confisca, ma in concreto la confisca così come risulta da una determinata legge».

<sup>39</sup> FONDAROLI, *La poliedrica natura della confisca*, in *Arch. pen.*, 2020, 2, 1 ss.

<sup>60</sup> Ancora MANES, *L'ultimo imperativo*, cit., 1261.

<sup>61</sup> ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 39.

<sup>62</sup> Si tratta del celeberrimo *vademecum* fornito dalla Corte EDU nella sentenza *Engel c. Paesi Bassi*, 8 giugno 1976, ric. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 e 5370/72, par. 81-83, ove i Giudici di Strasburgo hanno chiarito che, per stabilire se un determinato normativo sia o meno (sostanzialmente) penale, con conseguente assoggettamento alle garanzie tipiche di tale settore, si debba guardare: 1) alla qualificazione giuridica interna; 2) alla natura dell'illecito ed allo scopo afflittivo o preventivo della conseguente misura; 3) al grado di severità della possibile sanzione irrogabile. Tali criteri sono stati, a loro volta, ulteriormente precisati (tra l'altro, proprio in un caso di confisca) nella successiva sentenza *Welch c. Regno Unito*, 9 febbraio 1995, ric. 17440/90, in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo precisava che la coesistenza di una natura preventiva o risarcitoria accanto a quella afflittiva non determinava per ciò solo il venir meno di quest'ultima, in quanto, per riconoscere la natura penale della sanzione, è sufficiente la mera sussistenza della finalità afflittiva, anche accanto a finalità ulteriori. Quel che conta, ai fini di un inquadramento del concetto di pena che, ai sensi dell'art. 7 C.E.D.U., vada «al di là delle apparenze», è «stabilire se la misura in questione sia stata irrogata in seguito a una condanna per un reato. Altri elementi possono essere ritenuti rilevanti in proposito: la natura e lo scopo della misura; la sua qualificazione nel diritto interno; i procedimenti che hanno condotto alla sua adozione; nonché la sua severità». In senso pressoché analogo, cfr. anche Corte EDU, *Öztürk c. Germania*, 21 febbraio 1984, ric. 8544/79.

<sup>63</sup> Cfr. MAUGERI, *La confisca urbanistica alla ricerca di un difficile equilibrio tra le esigenze dell'efficienza e i principi della materia penale*, in *Arch. pen.*, 2020, 2, 1 ss. Sul tema, anch'esso sconfinato in letteratura, si rinvia *ex plurimis* ai pregevoli contributi raccolti in *La «materia penale» tra diritto nazionale ed europeo*, a cura di Donini-Foffani, Torino, 2018.

<sup>64</sup> EPIDENDIO, *Le confische tra principi costituzionali*, cit., 19-22. Sul tema della proporzionalità si rinvia a PULITANO, *La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali*, in *Dir. pen. cont.*,



2.1. *Confiscare senza punire: ripasso del cortocircuito di sistema.* Tra le innumerevoli questioni poste dalla citata sedimentazione normativa, dottrinale e giurisprudenziale, preme concentrarci sulla controversa relazione tra la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e l'applicazione della confisca, ovvero su quei casi in cui il giudice disponga la misura ablatoria in difetto di un pronunciamento di condanna. È chiaro che tutto ruoti attorno all'*imprinting* afflittivo-sanzionatorio o meno del provvedimento ablatorio del diritto dominicale, il cui riconoscimento renderebbe *prima facie* inconcepibile la sua disposizione in assenza di una sentenza irrevocabile di penale responsabilità<sup>65</sup>.

La questione ha notoriamente stimolato vivacissimi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali.

Le prime incertezze sul tema sorgevano in relazione alle cose che costituiscono il prezzo del reato, di cui «è sempre ordinata la confisca» (art. 240, co. 2 n. 1 c.p.).

La più risalente opinione riteneva che la definitività dell'accertamento di colpevolezza costituisse un presupposto indefettibile per disporre la sola confisca facoltativa delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato; di contro, l'avverbio «sempre» utilizzato dal secondo comma dell'art. 240 c.p. non opponeva alcuna preclusione alla confisca obbligatoria, irrogabile anche in assenza di condanna<sup>66</sup>. Il ragionamento seguito valorizzava principalmente i confini della deroga prevista dall'art. 236, co. 2 c.p. rispetto all'art. 210 c.p.<sup>67</sup>: positivizzando l'inapplicabilità alla confisca della regola

---

2017, 2, 48 ss. ed ai lavori monografici di VIGANÒ, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Torino, 2021, e di RECCHIA, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, Torino, 2020. Con specifico riferimento al suo rapporto con la confisca, si v. da ultimo anche ARBOTTI, *La proporzionalità sanzionatoria al cospetto delle confische dei proventi: legalità della pena, vecchie geometrie, nuove vocazioni funzionali*, in *Sist. pen.*, 2024, 6, 59 ss.

<sup>65</sup> Sul punto, cfr. PANZARASA, *Confisca senza condanna? Uno studio de lege lata e de iure condendo sui presupposti processuali dell'applicazione della confisca*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 4, 1672 ss.

<sup>66</sup> Su tutti, MANZINI, *Trattato*, cit., 391; DE MARSICO, *Codice penale illustrato*, Milano, 1934, vol. I, 906.

<sup>67</sup> Cfr. ancora TRINCHERA, *cit.*, 44-45, il quale sottolinea come un ulteriore argomento a sostegno dell'indirizzo sia anche il richiamo operato dall'art. 236, co. 2 c.p. alla disciplina dell'art. 205, co. 1 c.p., la cui lettera sancisce che «le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento».

generale secondo cui l'estinzione del reato impedisce l'applicazione e l'esecuzione delle misure di sicurezza, si riteneva che il legislatore avesse inteso evitare che taluno potesse trarre giovamento da reati precedentemente commessi, nonché impedire che la restituzione della *res* stimolasse la perpetrazione di nuovi illeciti. Pertanto, la suddetta norma avrebbe operato in relazione alla confisca obbligatoria *tout court*, giacché, nel caso di quella facoltativa, «avendo la misura patrimoniale ad oggetto beni che possono lecitamente essere detenuti, nessun pericolo sociale può derivarne dal loro possesso o uso»<sup>68</sup>.

In seguito, la dottrina stigmatizzava tale soluzione, rimarcando che il tenore letterale dell'art. 240 c.p. deponga nell'opposto senso di subordinare all'emanazione di una sentenza di condanna l'applicabilità della confisca sia facoltativa che obbligatoria, eccezion fatta per quella relativa alle cose «intrinsecamente pericolose» (art. 240, co. 2 n. 2 c.p.).

In sintesi, si evidenziava come l'avverbio, con cui esordisce il secondo comma dell'art. 240 c.p., non intendesse estendere indiscriminatamente l'applicazione della confisca anche a ipotesi di assoluzione o proscioglimento, bensì solo di «precludere al magistrato qualsiasi valutazione discrezionale circa l'opportunità di disporre la misura»<sup>69</sup>. D'altro canto, l'opposta soluzione avrebbe reso del tutto inutile la specificazione di cui al n. 2 del medesimo comma, a tenore del quale la confisca «delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato» è disposta *expressis verbis* «anche se non è stata pronunciata sentenza di condanna».

La giurisprudenza, dal suo canto, ha sempre presentato delle vistose diversità di vedute in argomento, (apparentemente) composte solo in seguito ad alcune importanti pronunce della Corte EDU e della Corte costituzionale, da cui ha avuto origine e si è consolidato l'indirizzo interpretativo poi recepito dal legislatore del 2018.

Procedendo in ordine cronologico, le Sezioni unite, al fine di arginare le oscillazioni manifestatesi già sul finire degli anni Ottanta<sup>70</sup>, inizialmente

<sup>68</sup> In questi termini, Cass., Sez. VI, 30 maggio 1989, n. 7837, *Zangarelli*, Rv. 181435.

<sup>69</sup> ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 45-47.

<sup>70</sup> Per un puntuale riepilogo dei riferimenti giurisprudenziali, si rinvia a TRINCHERA, *Confiscare*, cit., 46 ss.

fornivano una risposta negativa al quesito in esame, ritenendo – con le note sentenze *Carlea*<sup>71</sup> e *De Maio*<sup>72</sup> – che «anche nel caso di estinzione del reato, astrattamente non incompatibile con la confisca in forza del combinato disposto degli artt. 210 e 236, comma secondo, cod. pen., per stabilire se debba farsi luogo a confisca deve aversi riguardo alle previsioni di cui all'art. 240 cod. pen. e alle varie disposizioni speciali che prevedono i casi di confisca, potendo conseguentemente questa esser ordinata solo quando alla stregua di tali disposizioni la sua applicazione non presupponga la condanna e possa aver luogo anche in seguito al proscioglimento».

Negli anni immediatamente successivi, la questione dell'applicabilità della confisca nonostante la prescrizione del reato giungeva anche dinanzi alla Corte E.D.U., che, in più occasioni, si pronunciava sulla disciplina italiana della confisca urbanistica – irrogabile dal giudice *ex art. 44, co. 2 d.p.R. n. 328/2001* sui terreni abusivamente lottizzati e sulle opere abusivamente costruite con «la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva» e graniticamente qualificata dalla giurisprudenza interna come una sanzione amministrativa<sup>73</sup>.

<sup>71</sup> Cass., Sez. un., 23 aprile 1993, n. 5, *Carlea*.

<sup>72</sup> Cass., Sez. un., 15 ottobre 2008, n. 38834, *De Maio*. In tale arresto, la S.C. ridimensionava il proprio precedente indirizzo sotto un triplice profilo: anzitutto, superava l'argomento di un asserito difetto di limiti cognitivi del giudice, cui invece si riconoscevano ai sensi dell'art. 578 c.p.p. «ampi poteri di accertamento del fatto» anche in caso di estinzione del reato per amnistia o prescrizione; in secondo luogo, valorizzava gli indirizzi emersi in tema di lottizzazione abusiva e contrabbando, relativamente ai quali già si riteneva applicabile la confisca pur in assenza di una statuizione di condanna; infine, chiosava come, teoricamente, all'interno della macro-categoria delle sentenze di proscioglimento, si potessero comunque includere pronunce che, pur non applicando una pena all'imputato, comunque ne accertassero sostanzialmente la penale responsabilità. In definitiva, la S.C. concludeva come «in caso di estinzione del reato, il riconoscimento al giudice di poteri di accertamento al fine dell'applicazione della confisca medesima non possono dirsi necessariamente legati alla facilità dell'accertamento medesimo e che, quindi, tale accertamento possa riguardare non solo le cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura (art. 240, co. 2, n. 2 c.p.), ma anche quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico fatto reato». Ciononostante, si invitava il legislatore ad intervenire per rimediare al cortocircuito politico-criminale di ammettere che l'autore di un fatto obiettivamente illecito potesse godere dei vantaggi tratti dallo stesso.

<sup>73</sup> In argomento, si cfr. Cass., Sez. III, 18 dicembre 1990, n. 16483, *Licastro*. Ivi, la S.C. chiarisce come la norma (nella sentenza ci si riferiva al vecchio art. 19, l. 28 febbraio 1985 n. 47, poi confluito senza modificazioni nell'art. 44 co. 2 del T.U. Edilizia) richieda una «sentenza definitiva» e non una sentenza di condanna. Pertanto, doveva desumersene che la volontà del legislatore era di consentire l'applicazione di tale misura in tutti i casi in cui il giudice «accerta che vi è stata lottizzazione, posto che tale accertamento può avvenire anche nei casi di proscioglimento dell'imputato, con l'unica eccezione dell'ipotesi in cui lo stesso venga assolto perché il fatto non sussiste. Tale tesi è stata successivamente ri-

Più precisamente, tale solido orientamento entrava in crisi con la sentenza *Sud Fondi S.r.l. e altri c. Italia* del 2009<sup>71</sup>, attraverso cui i giudici di Strasburgo, puntualizzando come l'ablazione in parola fosse diretta tanto nei confronti dei manufatti già edificati abusivamente, quanto dei terreni non ancora edificati (rappresentanti la gran parte dell'area confiscata, per i quali non vi era stato concretamente alcun danno per il paesaggio), finivano per riconoscere alla confisca urbanistica una natura sostanzialmente penale, in quanto rispondente ad una *ratio* afflittiva e punitiva. In alcuni passaggi della sentenza, inoltre, si manifestava una innegabile apertura all'inclusione, tra le garanzie dell'art. 7 C.E.D.U., anche del principio di colpevolezza, ricostruito in un'accezione a ben vedere simile a quella "restaurata"<sup>75</sup> dalla storica sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988<sup>76</sup>.

---

presa sia dalla giurisprudenza di legittimità - tra cui *ex multis* Cass., Sez. III, 30 settembre 1995, n. 10061, *Barletta e a.*, e Cass., Sez. III, 12 dicembre 1997, n. 11436, *Sapuppo e a.* - che da quella costituzionale - trovando avallo in Corte cost., 25 febbraio 1998, n. 187, ove la Consulta ribadisce che «in tema di lottizzazione abusiva, la confisca dei terreni, che ha natura di sanzione amministrativa, e non di misura di sicurezza, consegue ad una sentenza che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, prescindendo, pertanto, da una condanna al riguardo».

<sup>71</sup> Corte EDU, Sez. II, 20 gennaio 2009, *Sud Fondi c. Italia*, ric. 75909/01, con note di BALSAMO-PARASPORO, *La Corte europea contro la lottizzazione abusiva: nuovi scenari e problemi aperti*, in *Cass. pen.*, 2009, 7-8, 3183 ss.; F. MAZZACUVA, *Un hard case davanti alla Corte europea: argomenti e principi nella sentenza su Punta Perotti*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 12, 1540 ss.; BEDUSCHI, *Confisca degli "ecomostri" di Punta Perotti: la Corte di Strasburgo condanna l'Italia a versare alle imprese costruttrici 49 milioni di euro a titolo di equa ripartizione*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 16 maggio 2012. La vicenda vedeva imputati per lottizzazione abusiva i legali rappresentanti di alcune società costruttrici che avevano edificato, con permesso a costruire, un vasto complesso immobiliare in località Punta Perotti, i quali venivano assolti con Cass., Sez. III, 26 marzo 2001, n. 11716, *Matarrese e a.*, per errore inevitabile sul precetto penale *ex art. 5 c.p.*, nel senso chiarito dalla sentenza n. 364/1988 della Corte costituzionale. Sebbene assolti, però, la S.C. irrogava comunque la confisca urbanistica dei terreni abusivamente lottizzati e dell'intero complesso immobiliare, proprio sulla base del rilievo per cui detta misura costituiva un «provvedimento obbligatorio per il giudice che accerti la sussistenza di una lottizzazione abusiva, anche indipendentemente da una pronuncia di condanna».

<sup>75</sup> L'espressione è di PULITANO, *Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 686. Per una magistrale ricostruzione di questa epocale svolta costituzionale, si rinvia integralmente a MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica*, Napoli, 1992, 141 ss.

<sup>76</sup> Cfr., in particolare, il par. 116, in cui, premettendo che «l'articolo 7 non si riferisce in modo espresso al legame morale esistente tra l'elemento materiale del reato e la persona che ne viene considerata autore», si afferma, però, che «la logica della pena e della punizione, così come la nozione di «guilty» (nella versione inglese) e la corrispondente nozione di «persona colpevole» (nella versione francese) devono intendersi alla luce di una interpretazione dell'articolo 7 che esige, per applicare la pena, un legame di natura subiettiva (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta materiale dell'autore del reato», visto che «in caso contrario, la pena non sarebbe giustificata». Per-

Proprio seguendo tale ragionamento, si concludeva come l'applicazione della confisca, allorché l'imputato versi in una situazione di errore inevitabile sul precetto e venga assolto per difetto di colpevolezza, violi, oltre al diritto di proprietà (art. 1, prot. 1, C.E.D.U.), il principio di legalità stesso, che impone di garantire al cittadino l'accessibilità della norma penale e la prevedibilità delle sue conseguenze sanzionatorie.

Sempre la Corte europea dei diritti dell'uomo tornava poi sull'argomento nel successivo caso *Varvara c. Italia*<sup>77</sup>, in cui confermava la soluzione *Sud Fondi* sia in punto di qualificazione della natura afflittivo-sanzionatoria della confisca urbanistica, sia sotto il profilo della violazione del principio di legalità e del diritto di proprietà, cui condurrebbe la disposizione della misura ablatoria in caso di proscioglimento per prescrizione. Anche in questo secondo arresto, cioè, la Corte ribadiva l'illegittimità di pene che non siano impiegate su di un giudizio di colpevolezza «*consignée dans un verdict de culpabilité*», la qual cosa mancherebbe nel caso di sentenze di proscioglimento per prescrizione, orfane di un accertamento di penale responsabilità in grado di vincere la presunzione di innocenza ex art. 6 C.E.D.U.<sup>78</sup>.

Sul fronte del rispetto del principio di colpevolezza, tuttavia, la Corte in qualche modo frenava il suo processo di "convenzionalizzazione"<sup>79</sup>. Essa, infatti, si distaccava dal proprio precedente, sostenendo che gli Stati contraenti «restano liberi, in linea di principio, di reprimere penalmente un atto compiuto fuori dall'esercizio normale di uno dei diritti tutelati dalla

---

tanto, i Giudici di Strasburgo concludono ritenendo «incoerente, da un lato, esigere una base legale accessibile e prevedibile e, dall'altro, permettere che una persona venga ritenuta «colpevole» e quindi «punirla» quando non era in grado di conoscere la legge penale, a causa di un errore insuperabile che non può assolutamente imputarsi a colui o colei che ne è vittima».

<sup>77</sup> Corte EDU, Sez. II, 29 ottobre 2013 (def. 24 marzo 2014), *Varvara c. Italia*, ric. 17475/09, con note di GALLUZZO, *Lottizzazione abusiva: la declaratoria di prescrizione preclude l'irrogazione della confisca*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 12, 57 ss., e di F. MAZZACUVA, *La confisca disposta in assenza di condanna viola l'art. 7 CEDU*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 5 novembre 2013.

<sup>78</sup> Come rileva MUZZICA, *Confisca dei beni culturali e prescrizione: contro o oltre Varvara?*, nota a Cass., Sez. III, 22 ottobre 2015, n. 42485, *Almagià*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 23 novembre 2015, 6, parte della dottrina italiana aveva appunto evidenziato come l'argomento fondato sull'art. 6 CEDU fosse «molto più appropriato e lineare rispetto ad un'interpretazione quanto meno forzata dell'art. 7 C.E.D.U.». Approfondisce tale linea interpretativa VIGANO, *Confisca urbanistica e prescrizione: a Strasburgo il re è nudo (a proposito di Cass. pen., sez. III, ord. 30 aprile 2014)*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 9 giugno 2014.

<sup>79</sup> F. MAZZACUVA, *La confisca disposta in assenza di condanna*, cit.

Convenzione e, quindi, di definire gli elementi costitutivi di questo reato: essi possono, in particolare, sempre in linea di principio e ad alcune condizioni, rendere punibile un fatto materiale o oggettivo considerato di per sé, indipendentemente dal fatto che esso sia doloso o colposo». In tal senso, l'art. 7 C.E.D.U. «non richiede espressamente un «nesso psicologico» o «intellettuale» o «morale» tra l'elemento materiale del reato e la persona che ne è ritenuta l'autore»<sup>80</sup>.

Dell'inevitabile “disorientamento” cagionato da tale pronuncia, vi è un'evidente riprova nella successiva “reazione” della giurisprudenza nazionale.

A breve distanza, infatti, la Corte di cassazione - chiamata a pronunciarsi proprio in un caso di confisca disposta nonostante la prescrizione del reato di lottizzazione abusiva - investiva della questione la Corte costituzionale<sup>81</sup>, che, con la celebre ed articolata sentenza n. 49/2015<sup>82</sup>, ridimensionava significativamente la portata dell'*affaire Varvara*.

<sup>80</sup> Corte EDU, *Varvara c. Italia*, cit., par. 70.

<sup>81</sup> Cfr. Cass., Sez. III, ord. 20 maggio 2014, n. 20646, *Alessandrini*, con nota di ANGELILLIS, *Auspicabile un dialogo tra le Corti in tema di confisca in caso di reato estinto per prescrizione*, in *Arch. pen.*, 2014, 2, 1 ss. La S.C., in particolare, riteneva che il *dictum Varvara* si ponesse in antitesi con gli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117, co.1 Cost., i quali «impongono che il paesaggio, l'ambiente, la vita e la salute siano tutelati quali valori costituzionali oggettivamente fondanti, cui riconoscere prevalenza nel bilanciamento con il diritto di proprietà». In sintesi, precludendo, a causa della prescrizione, la confisca delle aree e dei terreni abusivamente lottizzati, pur in presenza di un reato pienamente accertato, ci sarebbe stata un'illegittima iperprotezione del diritto di proprietà, rispetto a valori costituzionali diffusi e meritevoli di maggior tutela. L'incidente di costituzionalità era, altresì, disposto dal Tribunale di Teramo, con ordinanza del 17 gennaio 2014, anch'esso chiamato a giudicare l'applicabilità della confisca urbanistica relativamente ad una fattispecie di lottizzazione abusiva prescritta. Per questo, il secondo remittente chiedeva alla Consulta di valutare la legittimità costituzionale dell'art. 44, co. 2 d.P.R. n. 380/2001, in riferimento all'art. 117, co. 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 C.E.D.U. Entrambe le questioni venivano riunite ed esaminate congiuntamente dalla Consulta nella sentenza n. 49/2015.

<sup>82</sup> Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49. I commenti a tale sentenza sono innumerevoli, essendo stata oggetto di riflessioni dottrinali tanto ampie da non poterne dare sufficientemente conto. *Ex plurimis*, si rinvia ai contributi di PULITANÒ, *Due approcci opposti sui rapporti fra Costituzione e CEDU in materia penale. Questioni lasciate aperte da Corte cost. n. 49/2015*, di RUGGERI, *Fissati nuovi paletti dalla consulta a riguardo del rilievo della CEDU in ambito interno*, e di VIGANÒ, *La Consulta e la tela di Penelope. Osservazioni a primissima lettura su C. cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49, in materia di confisca di terreni abusivamente lottizzati e proscioglimento per prescrizione*, tutti pubblicati in *Dir. pen. cont.*, 2015, 2, rispettivamente 318 ss., 325 ss. e 333 ss. Si v. anche MANES, *La “confisca senza condanna” al crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza*, in *Cass. pen.*, 2015, 6, 2204 ss.; MONGILLO, *La confisca senza condanna nella travagliata dialettica tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo. Lo “stigma penale” e la presunzione di innocenza* in *Giur. cost.*, 2015, 2, 421 ss.; CIVELLO, *La sentenza Varvara c. Italia “non vincola” il giudice italiano: dialogo fra Corti o monologhi*

Nel dettaglio, la Consulta, ponendosi in linea di continuità con alcune sue precedenti pronunce<sup>83</sup>, sottolineava come un accertamento formale di responsabilità possa essere legittimamente contenuto anche in una sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, in quanto, se i principi convenzionali richiedono per l'applicazione della confisca un pieno accertamento sostanziale della responsabilità del destinatario della stessa, allora nell'ordinamento italiano «la sentenza che accerta la prescrizione di un reato non denuncia alcuna incompatibilità logica o giuridica con un pieno accertamento di responsabilità», nulla ostando al fatto che tale esito processuale si accompagni «alla più ampia motivazione sulla responsabilità, ai soli fini della confisca del bene lottizzato».

Inoltre, dal punto di vista del grado di vincolatività per il giudice comune delle sentenze di Strasburgo, la Consulta, proclamandosi indirettamente quale «portatrice di un nazionalismo costituzionale esasperato, di un “patriottismo” costituzionale»<sup>84</sup> (autorevolmente ritenuto «ingenuo ed infecondo»<sup>85</sup>) ed assumendo, altresì, un atteggiamento *ictu oculi* contenitivo rispetto alla “invadenza” dei *dicta* convenzionali, chiosava come il giudice comune sia tenuto ad uniformarsi esclusivamente alla «giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente»<sup>86</sup>, sì da «rispettare la sostanza di quella giurisprudenza»<sup>87</sup>, fermo il «margine di apprezzamento riconosciuto dalla Convenzione europea ai singoli ordinamenti statali»<sup>88</sup>. Di contro, nessun

---

*di Corti?*, in *Arch. pen.*, 2015, 1, 1 ss.; TEGA, *La sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015 sulla confisca: «il predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU»*, in *Quaderni cost.*, 2015, 2, 400 ss.; ZAGREBELSKI, *Corte cost. n. 49 del 2015, giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, art. 117 Cost., obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione*, in *Osservatorio AIC*, 2015, 2, 1 ss.; CONTI, *La Corte assediata? Osservazioni a Corte cost. n. 49/2015*, in *Giur. cost. - Studi*, 2015, 1, 181 ss.

<sup>83</sup> Ci si riferisce a Corte cost., 23 giugno 2009, n. 239 e a Corte cost., 4 aprile 2008, n. 85.

<sup>84</sup> Testualmente, RUGGERI, *Fissati nuovi paletti*, cit., 330.

<sup>85</sup> RUGGERI, *CEDU, diritto “europolitano” e diritto interno: alla ricerca del “sistema dei sistemi”*, in *Consulta OnLine*, 19 aprile 2013, 13.

<sup>86</sup> Cfr. Corte cost., 22 luglio 2011, n. 236, con nota di CACACE, *Fra deroghe alla retroattività della lex mitior e collocazione delle norme Cedu: ribadendo principi consolidati, aperture non irrilevanti della Corte costituzionale. Nota a margine della sentenza 236/2011*, in *Forum Quaderni Cost.*, 1 ss.

<sup>87</sup> Cfr. Corte cost., 26 novembre 2009, n. 311, con nota di MASSA, *La giurisprudenza Cedu sulle leggi retroattive e la sua “sostanza”*, in *Giur. cost.*, 2009, 6, 4679 ss. Nello stesso senso, cfr. anche Corte cost., 9 novembre 2011, n. 303.

<sup>88</sup> Cfr. Corte cost., 23 gennaio 2012, n. 15, in termini analoghi a Corte cost., 30 novembre 2009, n. 317, con note di RUGGERI, *Conferme e novità di fine anno in tema di rapporti tra diritto interno e CEDU (a*

obbligo conformativo sussisterebbe in tal senso «a fronte di pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo»<sup>89</sup>.

Pertanto, cogliendo l'occasione per compiere alcune rilevanti puntualizzazioni sul rapporto tra diritto nazionale e diritto convenzionale<sup>90</sup>, la Corte costituzionale concludeva come la sentenza *Varvara* non riflettesse alcuna «*jurisprudence bien établie*», né tantomeno costituisse una sentenza pilota. Conseguentemente, dichiarava inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sul presupposto che i giudici remittenti avessero erroneamente ritenuto di essere vincolati ad attribuire all'art. 7 C.E.D.U. il significato che ne avevano tratto sulla scorta della suindicata pronunzia di Strasburgo.

Alla linea aperta da tale notevole pronuncia si adeguavano successivamente sia la Cassazione, sia, in maniera del tutto inaspettata, la Corte EDU stessa.

Difatti, recependo le indicazioni fornite pochi giorni prima dalla Consulta, il Supremo Organo della nomofilachia tornava ad occuparsi del tribolato rapporto tra confisca e sentenza dichiarativa di prescrizione, questa volta in tema di prezzo o profitto di fattispecie corruttive (artt. 240, co. 2 n. 1 e 322-ter c.p.).

In particolare, anche al fine di dirimere i perduranti contrasti interni<sup>91</sup>, le Sezioni unite, con la sentenza *Lucci* del 2015<sup>92</sup>, affermavano un principio di diritto nuovo e nettamente innovativo rispetto al passato, secondo cui il giudice, nel dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può

---

*prima lettura di Corte cost. nn. 311 e 317 del 2009*), in *Foro Quaderni Cost.*, 1 ss., e di POLLICINO, *Margine di apprezzamento, art 10, c.1. Cost. e bilanciamento "bidirezionale": evoluzione o svolta nei rapporti tra diritto interno e diritto convenzionale nelle due decisioni nn. 311 e 317 del 2009 della Corte costituzionale?*, in *Forum Quaderni Cost.*, 16 dicembre 2009, 1 ss.

<sup>89</sup> Corte cost., n. 49/2015, cit.

<sup>90</sup> Si v. in particolare il par. 7 della motivazione in diritto.

<sup>91</sup> Nel filone aderente all'indirizzo delle Sezioni unite *Carlea* e *De Maio*, cfr. Cass., Sez. II, 29 marzo 2010, n. 12325, *Dragone*; Cass., Sez. I, 10 maggio 2010, n. 17716, *Mele*; Cass., Sez. VI, 2 marzo 2011, n. 8382, *Ferone*. Tra le pronunce difformi, si v. *ex multis* Cass., Sez. I, 21 gennaio 2009, n. 2453, *Squillante*, con nota di GOVERNA, *Proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato con successiva confisca: accertamento del fatto-reato e della responsabilità*, in *Giur. it.*, 2009, 8-9, 2032 ss., e Cass., Sez. II, 25 agosto 2010, n. 32273, con nota di PANZARASA, *Sulla (ancora) controversa possibilità di disporre la confisca obbligatoria in caso di estinzione del reato*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 25 novembre 2010.

<sup>92</sup> Cass., Sez. un., n. 31617/2015, *Lucci*, cit., con note di CIVELLO, *Le Sezioni unite "Lucci" sulla confisca del prezzo e del profitto di reato prescritto: l'inedito istituto della "condanna in senso sostanziale"*, e di DELLO RUSSO, *Prescrizione e confisca. Le Sezioni unite ridimensionano gli approdi della Corte costituzionale in tema di confisca urbanistica*, entrambe in *Arch. pen. web*, 2015, 2.



«applicare, a norma dell'art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen., la confisca del prezzo del reato e, a norma dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca del prezzo o del profitto del reato sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato».

Appare evidente come il cuore della pronuncia riguardi il recepimento di una nozione anche sostanziale dei concetti di “pena” e di “condanna”, in ossequio alle precisazioni offerte dalla giurisprudenza convenzionale e costituzionale sopra citate<sup>93</sup>.

In relazione al primo profilo, applicando gli *Engels criteria*, le Sezioni Unite affermavano che «la confisca del prezzo del reato non presenti connotazioni di tipo punitivo, dal momento che il patrimonio dell'imputato non viene intaccato in misura eccedente il *pretium sceleris*», ma solo in maniera contingentata a quella *res* che non può essere trattenuta dal suo avente causa, in quanto mai entrata legalmente nel suo patrimonio e caratterizzata, «proprio per la specifica illiceità della causa negoziale da cui essa origina», da una pericolosità intrinseca, differente da quella *ex art. 240, co. 2 n. 2 c.p.*

Per quel che concerne il concetto di “condanna”, poi, le Sezioni Unite aggiungevano come ciò che risulta «convenzionalmente necessario» e «costituzionalmente compatibile», ai fini dell'applicazione della confisca, non sia il giudicato di condanna in senso formale, bensì il mero accertamento giudiziale della responsabilità, da effettuarsi non in via incidentale – la qual cosa condurrebbe ad «una non consentita trasformazione della confisca in una tipica *actio in rem*» – bensì con una sentenza che «non solo sostanzialmente, ma anche formalmente, la dichiari, con la conseguenza che l'esistenza del reato, la circostanza che l'autore dello stesso abbia percepito una somma e che questa abbia rappresentato il prezzo del reato stesso, devono aver formato oggetto di una condanna, i cui termini essenziali non abbiano, nel corso del giudizio, subito mutazioni quanto alla sussistenza di un accertamento “al di là di ogni ragionevole dubbio”».

---

<sup>93</sup> TRINCHERA, *Confiscare senza punire*, cit., 51.

In questo senso, quindi, la declaratoria di prescrizione andrebbe ridimensionata a mera «formula terminativa del giudizio anodina in punto di responsabilità, finendo in tal modo per confermare la preesistente (e necessaria) pronuncia di condanna, secondo una prospettiva, a ben guardare, non dissimile da quella tracciata dell'articolo 578 del codice di rito in tema di decisioni sugli effetti civili nel caso di sopravvenuta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione». In caso contrario, verrebbe frustrata una «gamma non evanescente di valori costituzionali», riconsegnando all'autore del reato il prezzo dello stesso «esclusivamente per l'intervento della prescrizione, che giustifica l'«oblio» ai fini dell'applicazione della pena, ma non impone certo la inapplicabilità della misura di sicurezza patrimoniale».

Tale soluzione veniva, perciò, estesa dalla Cassazione alla confisca obbligatoria tanto del prezzo *ex art. 240, co. 2 n. 1 c.p.* quanto del profitto del reato *ex art. 322-ter c.p.* - figure riallineate ad una sovrapponibile finalità «ripristinativa dello *status quo ante*», in quanto entrambe dirette «a sterilizzare, in funzione essenzialmente preventiva, tutte le utilità che il reato, a prescindere dalle relative forme e dal relativo titolo, può aver prodotto in capo al suo autore». Di contro, si confermava la non percorribilità di una simile via in relazione alla confisca per equivalente, la cui natura sostanzialmente punitiva veniva ancora una volta certificata<sup>94</sup>.

Infine, il «dialogo tra le Corti» si arricchiva di un nuovo intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo, anch'essa evidentemente influenzata dal *dictum* della sentenza n. 49/2015 della Consulta.

Nel dettaglio, sciogliendo dopo quasi tre anni la riserva formulata su tre ricorsi riuniti e trattati congiuntamente ad un'udienza pubblica di poco successiva al deposito delle motivazioni della sentenza *Lucci*<sup>95</sup>, la Grande

<sup>94</sup> Sul punto, si v. anche la successiva Cass., Sez. V, 4 gennaio 2021, n. 52, *Cipriani*, in cui la S.C. ha precisato come il principio della sentenza *Lucci* non sia applicabile anche alla confisca facoltativa diretta del profitto del reato *ex art. 240, co. 1 c.p.*, in quanto «presuppone la pronuncia di un giudicato formale di condanna, non essendo ad essa estensibili, in ossequio al principio di legalità, le disposizioni relative ad altre tipologie di confisca, per le quali il contenuto della sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, normativamente vincolato all'accertamento della responsabilità del suo autore, può tener luogo del giudicato di condanna».

<sup>95</sup> Si tratta dei ricorsi *G.I.E.M. s.r.l. c. Italia*, ric. 1828/06, *Hotel Promotion Bureau s.r.l. e R.I.T.A. Sarda c. Italia*, ric. 34163/07, e *Falgest s.r.l. e Gironda c. Italia*, ric. 19029/11, discussi all'udienza del 2 settembre 2015.

Camera, con la sentenza *G.I.E.M. S.r.l. e a. c. Italia* del 2018<sup>96</sup>, operava un netto *revirement* rispetto alle decisioni *Sud Fondi* e *Varvara*, ed avallava, sotto diversi punti di vista, la linea spiegata sia dalla Corte costituzionale che dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, apponendo così un definitivo “sigillo” alla legittimità della stessa<sup>97</sup>.

La sentenza, in effetti, appare di estremo interesse almeno sotto tre profili. Anzitutto, pur confermando la propria opinione sulla natura sostanzialmente penale della confisca urbanistica, la Grande Camera riconosceva la compatibilità con l’art. 7 C.E.D.U. della sua applicazione con la sentenza di prescrizione, a condizione però che in essa vi sia un accertamento di sostanziale responsabilità dell’imputato, ossia che il giudice di merito abbia concretamente e positivamente valutato la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi della fattispecie in contestazione. Nonostante ciò, la Grande Camera condannava comunque l’Italia per violazione dell’art. 7 C.E.D.U., in quanto, nel caso di specie, l’ablazione per lottizzazione abusiva aveva intaccato il diritto dominicale di persone giuridiche che non erano state parti processuali, dal momento che, a causa dell’assenza dei reati urbanistici nel catalogo delle fattispecie presupposto del d.lgs. n. 231/2001, il giudizio aveva visto imputati i soli legali rappresentanti delle stesse.

In secondo luogo, appaiono particolarmente significative le precisazioni sul divieto di responsabilità per fatto altrui, rispetto al quale i *decisa* delle sentenze *Sud Fondi* e *Varvara* venivano posti in un rapporto di regola ed eccezione<sup>98</sup>.

In sintesi, la prima sentenza costituisce la regola, sicché, per applicare una pena nel rispetto dell’art. 7 C.E.D.U., occorre sempre un «*mental link*» attraverso cui individuare un elemento di responsabilità nella condotta di chi

<sup>96</sup> Corte EDU, Grande Camera, 28 giugno 2018, *G.I.E.M. S.r.l. e a. c. Italia*, con note di CIVELLO, *La sentenza G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia: un passo indietro rispetto alla sentenza “Varvara”? Ancora sui rapporti fra prescrizione e confisca urbanistica*, in *Arch. pen. web*, 2018, 3, 1 ss.; DELLO RUSSO, *Questioni di confisca e prescrizione: la necessità di una condanna (anche non passata in giudicato)*, in *Arch. pen. web*, 2018, 2, 1 ss.; GALLUCCIO, *Confisca senza condanna, principio di colpevolezza, partecipazione dell’ente al processo: l’attesa sentenza della Corte EDU, Grande Camera, in materia urbanistica*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 7-8, 221 ss.

<sup>97</sup> LA ROCCA, *Prescrizione del processo, confisca e “sequenze infrante”*, in *Forme, riforme e valori per la giustizia penale futura*, a cura di Castronuovo-Negri, Napoli, 2023, 116.

<sup>98</sup> GALLUCCIO, *Confisca senza condanna*, cit., 225.

abbia commesso fisicamente il fatto di reato. Beninteso, il suddetto requisito non è assoluto, residuando in capo agli Stati contraenti la possibilità (già sottolineata dalla sentenza *Varvara*) di prevedere forme di responsabilità oggettiva derivanti da presunzioni di colpevolezza; tali presunzioni “eccezionali”, però, sarebbero vincolate ad operare, in materia penale, entro limiti ben definiti, dovendo i medesimi Stati consentire sempre all’imputato di poter fornire la prova contraria e di esercitare il proprio diritto di difesa<sup>99</sup>.

In tal senso, la complementarità tra legalità e colpevolezza, dopo aver influenzato in profondità la grammatica costituzionale, con la sentenza *G.I.E.M.* consolida a pieno titolo il suo *status* di voce anche del vocabolario convenzionale. Il risultato finale, difatti, è che presunzioni assolute di colpevolezza, oltre che costituzionalmente illegittime, siano *de facto* incompatibili anche con le suddette disposizioni convenzionali, violando contestualmente sia il *nullum crimen* (art. 7 C.E.D.U.), sia il diritto umano dell’imputato a ricevere un processo equo, nel quale, cioè, egli sia considerato presunto innocente fino a quando la sua colpevolezza non venga legalmente accertata (art. 6, par. 2 C.E.D.U.).

Per quanto concerne, infine, la proporzionalità della confisca urbanistica rispetto alla tutela dell’ambiente, la Corte fissava, con grande chiarezza, una serie di parametri cui ancorarne la diagnosi di compatibilità, quali «la possibilità di adottare misure meno restrittive, quali la demolizione di opere non conformi alle disposizioni pertinenti o l’annullamento del progetto di lottizzazione; la natura illimitata della sanzione derivante dal fatto che può comprendere indifferentemente aree edificate e non edificate e anche aree appartenenti a terzi; il grado di colpa o di imprudenza dei ricorrenti o, quanto meno, il rapporto tra la loro condotta e il reato in questione».

Proprio valorizzando tali criteri, la Grande Camera concludeva che l’applicazione automatica del provvedimento ablatorio - imposta obbligatoriamente e in misura “fissa” con la sentenza che accerta il reato di

---

<sup>99</sup> In tal senso, la Corte ricollega apertamente la valutazione *de qua* alla garanzia di cui all’art. 6, par. 2 C.E.D.U. Il successivo par. 244 della sentenza in esame specifica proprio che la lettura congiunta degli artt. 7 e 6, par. 2 C.E.D.U. costituisce esercizio della regola generale secondo cui la Convenzione va letta nel suo insieme ed interpretata in modo da favorire la «internal consistency and harmony» tra le sue varie previsioni.

lottizzazione abusiva (art. 30, d.p.R. n. 308/2001) – veniva comunque ritenuta confliggente con la giurisprudenza convenzionale nella parte in cui «non consente al giudice di valutare quali siano gli strumenti più adatti alle circostanze specifiche del caso di specie e, più in generale, di bilanciare lo scopo legittimo soggiacente e i diritti degli interessati colpiti dalla sanzione». Di talché, riconoscendo il carattere sproporzionato della misura rispetto alle diverse società che, non essendo state coinvolte nel giudizio, non avevano potuto beneficiare di alcuna delle garanzie procedurali attribuite alle sole “parti” processuali, la Corte stabiliva che nei loro confronti vi era stata anche la violazione del diritto di proprietà sancito dall’art. 1, prot. 1 C.E.D.U.

*2.2. L’introduzione dell’art. 578-bis c.p.p. e gli ulteriori dubbi interpretativi.*

Gli approdi del formante giurisprudenziale in tema di confisca senza condanna trovano oggi una conferma normativa nell’art. 578-bis c.p.p., il quale – introdotto dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 (c.d. riforma Orlando) – attribuisce al giudice di appello e alla Corte di cassazione, nelle ipotesi di «confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizione di legge» ed a fronte della sopravvenuta estinzione del reato «per prescrizione o per amnistia», il potere di decidere comunque «sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato».

Detta innovazione, se da un lato ha fornito una definitiva base legale agli orientamenti ermeneutici sopra riepilogati, dall’altro, però, ha generato ulteriori dubbi in relazione alla estensione del suo perimetro applicativo. In particolare, con le modifiche ad esso apportate dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge “spazzacorrotti”), il meccanismo *de quo* è stato esteso anche alla confisca «prevista dall’articolo 322-ter del codice penale», ossia alla ablazione del prezzo e del profitto del reato, attuabile sia in via diretta, sia per equivalente<sup>100</sup>.

---

<sup>100</sup> La norma, originariamente riferita a buona parte dei delitti contro la pubblica amministrazione, è stata estesa dall’art. 640-*quater* c.p. e dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 anche ai delitti di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, co. 2 n. 1) c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.) e frode informatica (art. 640-*ter* c.p.), nonché a larga parte dei reati tributari *ex*

Proprio in relazione alla portata di detta norma processuale, la Cassazione stimolava due nuovi interventi delle Sezioni unite.

La prima questione concerneva, ancora una volta, la confisca urbanistica e, segnatamente, la possibilità, a fronte della maturata prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, di effettuare l'annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione sulla confisca ai fini della valutazione da parte del giudice di rinvio della proporzionalità della misura, secondo il principio indicato dalla sentenza *G.I.E.M.* della Corte EDU<sup>101</sup>.

Nel dare risposta a tale quesito, le Sezioni unite coglievano l'occasione per effettuare alcune importanti puntualizzazioni rispetto alla *vexata quaestio* in esame.

Attraverso la sentenza *Perroni*<sup>102</sup> del 2020, difatti, il più ampio consesso della Corte regolatrice, liquidando negativamente e in poche battute il denunciato profilo di incompatibilità con il principio di proporzionalità<sup>103</sup>, ne approfittava: da un lato, per ribadire la *regula iuris*, già affermata a Sezioni semplici, secondo cui la confisca lottizzatoria può trovare applicazione «anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato

d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (precisamente, alle fattispecie di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 11 dello stesso).

<sup>101</sup> Per un commento all'ordinanza di rimessione (Cass., Sez. III, 2 ottobre 2019, n. 40380), cfr. GALLUCCIO, *Ancora sulla confisca urbanistica: le Sezioni Unite chiamate a decidere sulla possibilità di rinviare al giudice del merito le valutazioni in ordine alla proporzionalità della misura, nonostante la prescrizione del reato*, in *Sist. pen.*, 18 novembre 2019.

<sup>102</sup> Cass., Sez. un., 30 aprile 2020, n. 13539, *Perroni*, con note di BASSI, *Confisca urbanistica e prescrizione del reato: le Sezioni Unite aggiungono un nuovo tassello alla disciplina processuale della materia*, in *Sist. pen.*, 2020, 5, 285 ss.; DELLO RUSSO-ADDANTE, *Prescrizione e confisca dei suoli abusivamente lottizzati: l'intervento delle Sezioni unite sembra ristabilire gli equilibri costituzionali*, in *Arch. pen. web*, 2020, 2, 1 ss.; COSTANTINI, *Nuovi equilibri e vecchie contraddizioni in tema di confisca urbanistica: i rapporti con la prescrizione del reato e il principio di proporzionalità nell'interpretazione delle Sezioni Unite*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, 9, 1197 ss.

<sup>103</sup> Si v. in particolare il par. 9 della motivazione della sentenza, in cui le Sezioni unite osservando che «nella specie la confisca, ha, nel corretto rispetto del contenuto dell'art. 44 cit. recepito in sentenza, testualmente riguardato “il terreno abusivamente lottizzato” e i “manufatti sullo stesso abusivamente realizzati”, sicché nulla potrebbe condurre a far ritenere che la confisca sia stata adottata in contrasto con i principi affermati dalla Corte EDU e, segnatamente, con il principio di proporzionalità della misura finendo per riguardare aree ed immobili estranei alla condotta lottizzatoria. Sicché, anche sotto tale profilo, l'annullamento con rinvio effettuato in assenza di elementi fattuali deponenti per il mancato rispetto dei principi anche sovranazionali, si risolverebbe nella specie in un annullamento *ad explorandum*, evidentemente del tutto estraneo al ruolo e ai compiti del giudice di legittimità tenuto conto che il presupposto del corretto esercizio dei poteri della Corte è rappresentato dalla necessaria emersione, nelle sentenze del merito, dei relativi elementi di fatto che lo giustificano».

purché sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati», e fermo restando il consueto limite dell'art. 129, co. 1 c.p.p., il cui tenore preclude, una volta intervenuta la causa estintiva, la proseguibilità del giudizio di merito ai soli fini dell'accertamento *de quo*; dall'altro, per certificare l'applicabilità del meccanismo di cui all'art. 578-*bis* c.p.p. anche alla suesposta misura ablatoria.

Sorvolando sul tenore recessivo del tema rimesso alle Sezioni unite (la proporzionalità della confisca urbanistica) rispetto a quello che ne ha davvero costituito l'oggetto della decisione (il rapporto tra confisca urbanistica e proscioglimento per prescrizione), sembra che la sentenza in analisi presenti dei connotati tipicamente manipolativi, avendo inaugurato una linea interpretativa contrastante con il dettato testuale del codice di rito e con i lavori preparatori retrostanti alla sua riforma.

Tra le diverse argomentazioni ostative alla estensione dell'art. 578-*bis* c.p.p. alla confisca urbanistica, infatti, l'ordinanza di remissione aveva limpidamente chiarito come la suddetta norma processuale (nella sua formulazione post legge "spazzacorrotti"), riferendosi alle sole ipotesi di «confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge» o di «confisca prevista dall'articolo 322-*ter* del codice penale», non consentisse la suddetta estensione. Quest'ultima, invero, avrebbe palesato dei profili di illegittimità costituzionale per eccesso di delega nel d.lgs. n. 21/2018, in quanto «la legge delega stabiliva infatti la riserva di codice per le disposizioni di diritto penale sostanziale, mentre il decreto legislativo delegato ha inserito una norma nel codice di procedura penale, per di più di portata innovativa, non compresa tra i principi e criteri direttivi della legge delega».

In tale ottica, richiamando anche la regola generale dell'art. 12 delle Preleggi, si osservava, altresì, come il riferimento alla confisca prevista «da altre disposizioni di legge» andasse comunque contingentato alle sole ipotesi di «confisca nei casi particolari», e non a qualunque altra tipologia di confisca

disseminata “a macchia di leopardo” nel nostro ordinamento<sup>104</sup>. D'altronde, anche dall'esame dei lavori preparatori del d.lgs. n. 21/2018, si ricavava come l'intenzione legislativa fosse quella di relazionare l'art. 578-*bis* c.p.p. alle sole ipotesi di confisca allargata, come dimostrato dal fatto che, con il medesimo intervento normativo, venivano innovati i Testi Unici sul contrabbando e sugli stupefacenti, di modo da estendere alle fattispecie delittuose ivi contemplate la «confisca nei casi particolari» di cui al novello art. 240-*bis* c.p.<sup>105</sup>.

All'opposto, le Sezioni unite operavano una lettura della norma assai poco condivisibile.

Anzitutto, la S.C. “glissava” sulle osservazioni dell'ordinanza di rimessione in ordine ai profili di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 76 Cost., includendo “possibilisticamente” l'art. 578-*bis* c.p.p. tra le «norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato», alla cui emanazione il Parlamento aveva delegato il Governo per attuare la L. 23 giugno 2017, n. 103. In poche parole, le scelte dell'esecutivo non avrebbero travalicato i principi e i criteri direttivi della delega, avendo operato scelte coerenti con i fini della stessa e con il loro perseguimento.

Tuttavia, il profilo maggiormente controverso attiene alla lettura offerta dell'art. 578-*bis* c.p.p., pericolosamente inquadrato come una sorta di fattispecie “in bianco”.

Segnatamente, il richiamo alla confisca «prevista da altre disposizioni di legge», piuttosto che riferirsi restrittivamente alla confisca per sproporzione, acquisiva per le Sezioni unite, in assenza di ulteriori specificazioni, una «valenza di carattere generale, capace di ricomprendere in essa anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale».

<sup>104</sup> Cfr. ancora BASSI, *Confisca urbanistica e prescrizione del reato*, cit., 293, secondo cui «La piana lettura del dato testuale della norma rivela che la proposizione «e da altre disposizioni di legge» – considerata la congiunzione «e» e la preposizione semplice «da» e, quindi, secondo l'analisi logica del discorso – si lega alla proposizione precedente mediante l'aggettivo «prevista», che segue (e non inframezza) il riferimento alla «confisca nei casi particolari»».

<sup>105</sup> Nel dettaglio, con l'art. 6, d.lgs. n. 21/2018, rubricato «Modifiche in materia di confisca in casi particolari», oltre a trasferire la confisca di cui all'art. 12-*sexies*, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, nell'art. 240-*bis* c.p. e a positivizzare l'art. 578-*bis* c.p.p., venivano rispettivamente introdotti il comma 5-*bis* nell'art. 301, d.Pp.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale”) e l'art. 85-*bis* nel d.p.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”).



Coerentemente con una già professata lettura ad ampio raggio dell'art. 578-*bis* c.p.p., tale da includervi tutte le «plurime forme di confisca previste dalle leggi penali speciali»<sup>106</sup>, la S.C. riteneva, dunque, che l'innesto della confisca *ex art.* 322-*ter* c.p. sull'iniziale perimetro della norma processuale *de qua* denotasse la *voluntas legis* di rafforzarne una lettura «inclusiva anche dei provvedimenti ablatori aventi portata *lato sensu* sanzionatoria, come indubbiamente è la confisca per equivalente e come è la confisca urbanistica, avente natura, per consolidata giurisprudenza [...], di “sanzione amministrativa”».

Per tali motivi, anche al fine di soddisfare un asserito «criterio di evidente razionalità», si riteneva che anche la confisca urbanistica dovesse sottostare al principio di conservazione degli effetti processuali delle pronunce di merito non sovvertite nei gradi successivi, di modo da “scongiurare” che la prescrizione maturata successivamente alla pronuncia di condanna non definitiva potesse determinare la caducazione degli effetti di un'affermazione di penale responsabilità sostanzialmente rimasta immutata.

Nonostante, per le ragioni sopra riportate, tale impostazione paia chiaramente latrice di una lettura inconciliabile con il principio di determinatezza della fattispecie penale – chiamato in gioco, come si dirà a breve, della natura anche sostanziale della norma processuale in questione – alla stessa si conformava tutta la successiva giurisprudenza in tema di confisca urbanistica<sup>107</sup>, tributaria<sup>108</sup> e per equivalente<sup>109</sup>.

Anche nel novero delle pronunce adesive alla sentenza *Perroni*, però, si registravano opinioni contrastanti sul regime temporale cui assoggettare l'applicazione dell'art. 578-*bis* c.p.p., nonché, ancor più “a monte”, su quale fosse la natura da riconoscere alla confisca di valore.

Appare evidente, del resto, come la retroattività o meno dell'istituto processuale risultasse direttamente connessa alla qualificazione della misura

---

<sup>106</sup> Tale lettura è avallata da Cass., Sez. un., 7 febbraio 2019, n. 6141, *Milanesi*.

<sup>107</sup> Cfr. Cass., Sez. III, 7 giugno 2022, n. 21910, *Licata*; Cass., Sez. III, 18 febbraio 2022, n. 5816, *Esposti*.

<sup>108</sup> Cfr. Cass., Sez. III, 22 aprile 2022, n. 7882, *Marasco*; Cass., Sez. III, 4 marzo 2022, n. 7882, *Viscovo*; Cass., Sez. III, 29 ottobre 2021, n. 39157, *Sacriati*.

<sup>109</sup> Cfr. Cass., Sez. II, 19 maggio 2021, n. 19645, *Consentino*.

ablatoria da esso richiamata – argomento, come già anticipato<sup>110</sup>, tuttora controverso.

Per tali ragioni, le Sezioni unite venivano chiamate a comporre il seguente contrasto<sup>111</sup>.

Secondo un primo indirizzo ermeneutico, la confisca per equivalente, non essendo una sanzione in senso stretto, risulterebbe assoggettata al divieto di retroattività “temperato” ex art. 200 c.p. (secondo cui le stesse «sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione»), ossia, anche in considerazione dell’incasellamento processuale dell’art. 578-*bis* c.p.p., alla regola del *tempus regit actum*, consentendo così ai giudici di appello o cassazione di confermare l’ablazione patrimoniale (già disposta con la sentenza di condanna nel grado di giudizio precedente) anche nel caso di una sentenza di proscioglimento per sopravvenuta prescrizione o amnistia, relativamente a reati commessi prima della sua entrata in vigore. In parole povere, l’art. 578-*bis* c.p.p. non introdurrebbe affatto dei nuovi casi di confisca, limitandosi a definire «l’arco procedimentale entro il quale la stessa può essere applicata, agendo su un profilo processuale e temporale, ma lasciando inalterati i presupposti sostanziali di applicazione del vincolo»<sup>112</sup>.

Per il secondo orientamento<sup>113</sup>, invece, la componente afflittiva connaturata al suddetto istituto, per quanto topograficamente inserito nel codice di rito, comporterebbe la sua affiliazione alla galassia della *matière pénale*, con tutti i conseguenti presidi costituzionali e convenzionali – specie dopo gli strascichi

<sup>110</sup> Si v. *supra* la nota n. 50.

<sup>111</sup> L’ordinanza di rimessione è Cass., Sez. III, 20 aprile 2022, n. 15229, con nota di TRINCHERA, *Rimessa alle Sezioni Unite una questione relativa alla definizione dell’ambito di applicazione temporale dell’art. 578 bis c.p.p. Un’occasione per ripensare alla natura giuridica della confisca per equivalente?*, in *Sist. pen.*, 1° agosto 2022.

<sup>112</sup> In questi termini, Cass., Sez. II, n. 19645/2021, *Consentino*, cit., ove si specifica, altresì, come tale scelta non violi l’elaborazione della consolidata giurisprudenza nazionale e convenzionale, che appunto riconosce la possibilità di disporre la confisca, finanche a carattere sanzionatorio, a patto che la declaratoria di prescrizione si accompagni ad un compiuto accertamento “sostanziale” della penale responsabilità dell’imputato. Aderiscono al medesimo indirizzo interpretativo anche Cass., Sez. VI, 7 maggio 2020, n. 14041, *Malvaso*; Cass., Sez. III, 4 marzo 2020, n. 8785, *Palmieri*.

<sup>113</sup> Oltre alle pronunce già citate nella nota 108, si v. anche Cass., Sez. III, 26 maggio 2021, n. 20793, *Rotondi*.

dell'*affaire Taricco*<sup>114</sup> - in punto di divieto di applicazione retroattiva. A riprova di ciò, si evocava il fatto che l'estensione dell'art. 578-*bis* c.p.p. anche alla confisca tributaria *ex* art. 12-*bis*, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non potesse operare con riferimento alla confisca per equivalente, il cui mantenimento sarebbe dunque precluso per tutti i fatti realizzati prima della sua entrata in vigore ad opera dell'art. 6, co. 4 d.lgs. n. 21/2018.

Ebbene, con la sentenza *Esposito*<sup>115</sup>, la più autorevole composizione della Suprema Corte si pronunciava in maniera adesiva al secondo indirizzo, riconoscendo correttamente il carattere afflittivo della confisca di valore e, *par ricochet*, la sua irretroattività temporale rispetto ai fatti antecedenti alla sua inaugurazione.

Richiamando le acute osservazioni contenute in alcuni pronunciamenti della Corte costituzionale<sup>116</sup>, che aveva già individuato nella mancanza di pericolosità dei beni e nell'assenza di un nesso di pertinenzialità tra gli stessi e l'autore del reato dei connotati tipicamente afflittivi, le Sezioni unite giungevano alla conclusione che la «confisca di valore, oltre ad assolvere anche una funzione ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, risulta dunque parametrata «al profitto od al prezzo dell'illecito solo da un punto di vista “quantitativo”» poiché «l'oggetto della ablazione finisce per essere rappresentato direttamente da una porzione del patrimonio, il quale, in sé, non presenta alcun elemento di collegamento col reato; il che consente di declinare la funzione della misura in chiave marcatamente sanzionatoria». Per tale via, quindi, si ribadiva la stabilità dell'orientamento *Lucci* in relazione alla impossibilità di disporre

---

<sup>114</sup> Per un riepilogo della notissima *querelle* giurisprudenziale, sia consentito il rinvio, senza alcuna pretesa di esaustività, al nostro *Il regime della prescrizione nei reati tributari dopo la “saga” Taricco e le recenti riforme*, in *Giurisprudenza delle imposte*, 1/2019, pp. 67 ss., ed ai riferimenti bibliografici e giurisprudenziali ivi indicati.

<sup>115</sup> Cass., Sez. un., n. 4145/2023, *Esposito*, cit., con note di MUCCIARELLI, *La controversa natura della confisca per equivalente tra efficienza e garanzie*, in *Giur. it.*, 2023, 5, 1144 ss.; TRINCHERA, *Un pervicace non sequitur. La finalità ripristinatoria della confisca per equivalente e la sua natura sostanzialmente punitiva*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, 2, 467 ss.; SCORCIA, *Il regime intertemporale della confisca (senza condanna) nella pronuncia delle Sezioni Unite*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 6, 785 ss.

<sup>116</sup> Ci si riferisce a Corte cost., ord. 1° aprile 2009, n. 97, a Corte cost., ord. 16 novembre 2009, n. 301 e a Corte cost., 7 febbraio 2017, n. 68.

la confisca per equivalente del prezzo o del profitto in presenza di una declaratoria di prescrizione, atteso il carattere affittivo della misura.

Evocando, altresì, la giurisprudenza convenzionale in tema di individuazione della natura penale di una determinata sanzione, la decisione in discorso rammentava come nessun dubbio potesse sussistere sulla sussumibilità della misura ablatoria in ciascuno di detti parametri.

In particolare, la sua innegabile «funzione ripristinatoria o di riallineamento della situazione economica modificata a favore del beneficiario del vantaggio illecito derivante dalla commissione del reato, mediante l'impostazione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente lavoro a carico del responsabile», veniva letta come null'altro che l'ennesima riprova della «natura poliedrica o multiforme» della confisca per equivalente, il cui coefficiente sanzionatorio era incarnato dall'indifferenza rispetto al «nesso di pertinenzialità con il reato stesso, ossia indipendentemente da ogni collegamento del bene da confiscare con il fatto criminoso», che raggiunge appunto «beni che, pur nella disponibilità, anche per interposta persona, dell'autore del reato, sono individuati, senza alcun nesso di pertinenzialità col fatto criminoso, in base alla loro corrispondenza con i benefici che il responsabile ha ottenuto o, in determinati casi, fatto indebitamente ottenere ad altri dalla commissione dell'illecito». In altri termini, è la funzione sanzionatoria a dover assorbire «quella ripristinatoria e/o le eventuali altre funzioni non penale, cui la confisca di valore si atteggi, e non viceversa», sicché la stessa non può non essere governata dagli statuti di garanzia preposti dall'ordinamento convenzionale e da quello, in potenza più ampio, costituzionale.

Pertanto, la Corte regolatrice, al fine di dirimere la questione controversa a lei rimessa, richiamava, tra le diverse argomentazioni, soprattutto le precisazioni offerte da una recente sentenza della Consulta<sup>117</sup>, secondo cui, allorché ad una «fattispecie di rilievo processuale conseguono significativi effetti di natura sostanziale produttivi di conseguenze *in malam partem*, i quali impediscono che la fattispecie estintiva della punibilità si realizzi, la disciplina deve ritenersi coperta dal divieto di retroattività a causa della sua valenza sostanziale, pur

---

<sup>117</sup> Corte cost., 6 luglio 2021, n. 140.

mediata dalla regola processuale, cosicché la previsione normativa ricade comunque nell'area di applicazione del principio di legalità».

Il divieto di retroattività *in peius* delle norme penali, in particolare, veniva ancora una volta agganciato all'esigenza di «garantire al destinatario delle stesse una ragionevole prevedibilità delle conseguenze cui si esporrà trasgredendo il precetto penale (le cosiddette libere scelte di azione)», imposta sia dall'art. 25, co. 2 Cost., sia dall'art. 7 C.E.DU. Proprio calando la vicenda processuale nel “fuoco” dei requisiti dell'accessibilità della norma penale e della prevedibilità delle conseguenze della condotta criminosa, si concludeva che, allorquando l'imputato aveva realizzato le fattispecie contestate, «non era ragionevolmente prevedibile, al di fuori di una condanna in senso formale, l'applicazione di una sanzione penale come la confisca per equivalente».

Tutto ciò premesso, le Sezioni unite, riconoscendo all'art. 578-*bis* c.p.p. una valenza non ricognitiva di un principio preesistente, bensì attributiva di un potere di cui i giudici dell'impugnazione erano in precedenza sprovvisti in tema di confisca per equivalente, propendevano per il riconoscimento di una «natura mista (processuale e sostanziale)» dello stesso, in cui la seconda ingloba la prima e ne impone l'assoggettamento al legalistico divieto di retroattività *in malam partem* - presidio che «ricomprende nel concetto di “punizione” e di “legge penale” tutte le norme che incidano negativamente sull'*an*, sul *quantum* e sul *quomodo* della punibilità».

3. *Il riflesso della morte del reo sulla confisca.* Riprendendo le fila del ragionamento introdotto in premessa, si può adesso procedere a scrutinare l'estendibilità alla causa estintiva della morte del reo degli approdi appena riepilogati.

Come anticipato, nel caso della causa estintiva della pena *ex art.* 171 c.p., possono lecitamente “sopravvivere” alla morte del condannato tutte le misure ablatorie patrimoniali. Risulta qui preminente la preclusione dell'art. 236 c.p., il quale, estendendo alcune regole generali delle misure di sicurezza personali

anche a quelle patrimoniali<sup>118</sup>, esclude che alla confisca si applichino il criterio temporale di cui all'art. 200, co. 1 e 2 c.p. e la disciplina generale dell'art. 210 c.p., a tenore del quale «L'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione».

A maggior ragione, pochi dubbi insistono in relazione alla confisca diretta di prevenzione e a quella obbligatoria delle cose “intrinsecamente pericolose”, dal momento che, per entrambe, sussistono indicazioni legislative di segno impositivo alla caducabilità *ex post* dei relativi provvedimenti per effetto della morte del proposto/condannato.

Nel primo caso, infatti, l'art. 18, co. 2 cod. Antimafia prevede espressamente che «le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. In tal caso il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa», purché la richiesta di applicazione della misura di prevenzione venga «proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso» (co. 3). Detta norma, cui la giurisprudenza riconosce una valenza prettamente processuale<sup>119</sup>, risulta

<sup>118</sup> La norma estende alle misure di sicurezza reali, oltre al principio di legalità (art. 199 c.p.) ed alla loro regolamentazione in base alla legge vigente al momento esecutivo (art. 200, co 1 c.p.), anche l'art. 201, co. 1 c.p., nella parte in cui prevede l'applicabilità delle misure anche per fatti commessi all'estero, e i co. 1 e 2 dell'art. 205 c.p., relativi all'applicazione delle misure di sicurezza con la sentenza di condanna o proscioglimento e all'applicazione delle stesse anche successivamente alla sentenza, nei casi previsti dalla legge. In relazione alla cauzione di buona condotta, inoltre, si richiamano gli artt. 202, 203 e 207 c.p., in tema di valutazione della pericolosità sociale per l'applicazione e la revoca delle misure di sicurezza; il riferimento all'art. 204 c.p. deve, invece, ritenersi caducato in virtù dell'abrogazione di quest'ultimo ad opera della L. 10 ottobre 1986, n. 663. Sul punto, MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale*, cit., 944 puntualizzano come il mancato richiamo, per quanto riguarda la confisca, all'art. 207 c.p. dimostri *a contrario* come la stessa sia irrevocabile dopo la condanna definitiva, acquisendo carattere perpetuo.

<sup>119</sup> In questo senso, cfr. Cass., Sez. un., 16 marzo 2017, n. 12621, *De Angelis e a.*, con nota di FORTE, *Il “dialogo col morto” spiegato ai suoi eredi. La confisca di prevenzione in caso di decesso del soggetto pericoloso tra successione ereditaria, intestazione fittizia di beni e nullità degli atti di disposizione: dalle Sezioni Unite una soluzione equilibrata che assicura l'efficienza del sistema*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 4, 51 ss. Con tale sentenza, le Sezioni unite hanno specificato come la confisca di prevenzione possa riguardare, oltre ai beni pervenuti a titolo di successione ereditaria, anche quelli che, al momento del decesso del *de cuius*, erano nella sua disponibilità, ma fittiziamente intestati o trasferiti a terzi. Come rilevato dall'A. della nota (64), la ragione giustificativa di tale confisca dev'essere, dunque, individuata «nel fatto che il compendio di beni di cui i congiunti del *de cuius* risultavano avere la formale titolarità proveniva dall'accumulo di risorse di illecita origine da parte del soggetto proponibile, sì da fondare la presunzione che egli ne fosse stato sino alla morte l'effettivo *dominus*, disponendone liberamente e consentendone l'uso (direttamente o indirettamente) a costoro quali fittizi intestatari, ma in realtà operanti

finalizzata non a delimitare l'oggetto dell'ablazione patrimoniale, bensì soltanto a individuare chi sia il contraddittore del procedimento preventivo finalizzato alla confisca antimafia. In altri termini, essa individua i successori come parti processuali, al pari del loro avente causa, indicandoli quali destinatari *ab origine* della misura *praeter delictum*, su cui graverà - non senza una concreta compressione del diritto di difesa<sup>120</sup> - l'onere allegativo in tema di pericolosità del *de cuius*, di disponibilità originaria del bene in capo a costui e di sufficienza indiziaria della provenienza illecita del bene, ovvero ancora della sproporzione tra le sue caratteristiche reddituali, l'attività lavorativa eventualmente espletata e il valore della *res*.

Nel caso della confisca obbligatoria *ex art.* 240, co. 2 n. 2 c.p., invece, precisando che «è sempre ordinata la confisca [...] delle cose, la cui fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna», si afferma implicitamente l'indifferenza della misura alle eventuali vicende estintive successive all'irrevocabilità della dichiarazione di penale responsabilità, secondo la logica del più che contiene il meno.

Tralasciando queste due situazioni regolate *ope legis*<sup>121</sup>, per le altre ipotesi di confisca come misura di sicurezza reale non si rinvengono argomenti positivi sufficienti a sostenere che, nel caso in cui l'imputato deceda dopo essere stato condannato definitivamente, i beni a lui confiscati possano "fare dietrofront" e tornare nella sfera economica degli eredi. L'eventuale diritto di questi ultimi sulle *res*, del resto, deriverebbe comunque *iure haereditatis* da analogo diritto del dante causa, che, tuttavia, va considerato giuridicamente insussistente dopo che il provvedimento ablatorio sia divenuto immutabile per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

---

come fiduciari nella detenzione di beni entrati *iure successorio* nel loro patrimonio a seguito del decesso della persona a essi evidentemente legata da strettissimi vincoli familiari».

<sup>120</sup> MANNA, *Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione difficile*, Pisa, 2019, 93; FORTE, *Il "dialogo col morto" spiegato ai suoi eredi*, cit., 56.

<sup>121</sup> Sono espressamente previste anche delle ipotesi eccezionali di revoca della confisca, come nel caso dell'art. 186, co. 9-*bis* Codice della strada, il quale stabilisce che, in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, inflitto come sanzione sostitutiva della pena detentiva per il delitto di guida in stato di ebbrezza, il giudice disponga la revoca della confisca del veicolo.

Tale conclusione è stata più volte confermata dalla giurisprudenza in tema di confisca allargata<sup>122</sup> (la cui disciplina è per molti versi sovrapponibile a quella antimafia) richiamando l'art. 183-*quater*, co. 2 disp. att. c.p.p., il quale stabilisce che «In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa»<sup>123</sup>.

Sebbene la confisca per sproporzione abbia una natura ambigua, con caratteristiche a cavallo tra la finalità dissuasivo-preventiva e quella sanzionatoria, l'indirizzo dominante propende per la prima soluzione, qualificandola come una misura di sicurezza "atipica".

Si ritiene, perciò, che la medesima ricostruzione possa applicarsi a tutte quelle ipotesi di confisca diretta (facoltativa o obbligatoria) *lato sensu* riconducibili a *rationes* di pericolosità sociale e, dunque, rientranti nello statuto delle misure di sicurezza.

Di conseguenza, allorquando la misura ablatoria mantenga sostanzialmente tali caratteristiche, la stessa, in quanto priva di contenuto afflittivo, risulta sottratta al fascio normativo e sostanziale degli artt. 25, co. 2 Cost. e 7 C.E.D.U. Stesso discorso, naturalmente, per quanto attiene alle conseguenze amministrative accessorie connesse alla sentenza irrevocabile<sup>124</sup>.

Si potrebbe teoricamente giungere ad opposta conclusione per quanto concerne la confisca per equivalente, la cui natura «eminentemente sanzionatoria» (al netto dei dissensi più volte riportati) ne comporta la piena annessione al compendio di garanzie del principio di legalità. In tal caso, cioè,

<sup>122</sup> In questo senso, cfr. Cass., Sez. I, 22 aprile 2020, n. 12710, *Muliere*. Sul punto, si v. anche Cass., Sez. I, 22 gennaio 2015, n. 3098, *Iamonte*, in cui la S.C. ha chiarito che la morte del reo, intervenuta dopo la irrevocabilità della condanna, non preclude al giudice dell'esecuzione di applicare la confisca allargata o di disporre l'esecuzione ove l'applicazione sia già stata disposta prima dell'evento estintivo. Aderisce a tale indirizzo anche Cass., Sez. VI, 4 luglio 2008, n. 27343, *Ciancimino*.

<sup>123</sup> Anche detta disposizione non è una novità, trattandosi della regola di cui al vecchio co. 4-*octies* dell'art. 12-*sexies*, d.l. n. 306/1992, abrogato dal d.lgs. n. 21/2018 e da questo trasfuso all'interno del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ("Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale").

<sup>124</sup> Si pensi all'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna per il reato edilizio. In tale caso, trattandosi di un provvedimento che non ha natura penale ma di sanzione amministrativa accessoria, la morte del reo sopravvenuta alla condanna non avrà alcuna efficacia estintiva. Così, Cass., Sez. III, 2 febbraio 2011, n. 3861, *Baldinucci*.



l'art. 171 c.p. dovrebbe operare non soltanto in relazione alla sanzione principale, ma anche a quelle accessorie e ad ogni ulteriore effetto penale – tutte categorie nelle quali, al di là delle differenti sfumature tratteggiabili, non può non rientrare ogni forma di confisca di valore, finanche quella antimafia *ex art. 25*, d.lgs. n. 159/2011<sup>125</sup>. Da tale punto di vista, verrebbe in gioco il presidio non scavalcabile dell'art. 27 Cost., dal momento che il principio di personalità della responsabilità penale e lo scopo specialpreventivo della pena cassano qualsivoglia suggestione di scollamento tra la dichiarazione di estinzione della stessa ed il mantenimento dei suoi aspetti patrimoniali-afflittivi<sup>126</sup>.

Sul punto, tuttavia, pur essendo simili considerazioni astrattamente corrette, le stesse si scontrano con la circostanza che l'istantaneità della confisca renda *ictu oculi* eseguita la pena, tra l'altro determinando l'acquisto dei beni in capo allo Stato a titolo originario, e non derivato dal dante causa<sup>127</sup>. Essendo difficilmente percorribili delle ipotesi di revoca del titolo ad esecuzione già avvenuta, pare, quindi, preferibile sostenere che, anche da questo punto di vista, gli effetti della confisca siano irreversibili.

Se, quindi, la relazione tra morte del condannato, pena e confisca può essere risolta nei suddetti termini, la questione non risulta di altrettanto pronta definizione nel caso in cui deceda un soggetto ancora presuntivamente innocente, nei cui confronti il provvedimento ablatorio (sempre che sia stata pronunciata una condanna con confisca almeno in primo grado) non abbia acquisito definitiva stabilità.

---

<sup>125</sup> Così FORTE, *Il "dialogo col morto"*, cit., 72, secondo cui «la confisca di prevenzione per equivalente, che può riguardare beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del proposto, neppure hanno alcun collegamento diretto con le singole condotte rivelatrici di pericolosità sociale e la cui ratio è quella di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa (anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale), nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, assume i tratti distintivi di una vera e propria sanzione tale da impedire l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale della retroattività delle misure di sicurezza, sancito dall'art. 200 c.p.».

<sup>126</sup> PADOVANI, sub *Art. 171*, in *Commentario sistematico del codice penale*, cit., 237.

<sup>127</sup> Sul punto, cfr. *ex plurimis* Cass., Sez. II, 16 gennaio 1999, n. 7211. In tema di misure di prevenzione, inoltre, l'art. 45, d.lgs. n. 159/2011 specifica proprio come, in caso di confisca definitiva, lo Stato acquisti i beni «liberi da oneri e pesi», ferma restando la tutela dei terzi nelle forme ed alle condizioni del titolo IV del medesimo codice Antimafia. Sul punto, cfr. da ultimo Cass., Sez. I, 4 giugno 2021, n. 22048, *Italfondario S.p.A.*

In relazione alla capacità della morte dell'imputato di consumare il reato (*rectius*, la punibilità dello stesso), si conviene tradizionalmente che «quando la legge dice che, in presenza di determinate circostanze o condizioni, «il reato si estingue», anche se non dice cosa dommaticamente esatta, pone tuttavia un chiaro principio direttivo di valore normativo: e cioè il principio che in presenza di una di quelle circostanze o condizioni tutti gli effetti del reato si estinguono e che il reato stesso non può più essere preso in considerazione come tale, a meno che la legge stessa inequivocabilmente voglia e dica il contrario in relazione ad effetti ben determinati e specificati»<sup>128</sup>.

Di talché, provando a rapportare ad una dimensione sistematica il perimetro testuale dell'art. 150 c.p. e ad analizzare le possibili indicazioni normative a sostegno della sopravvivenza di simili «effetti ben determinati e specificati», sembra che l'*ultima linea rerum* presenti caratteristiche tali da inficiare buona parte delle ipotesi di confisca, generando ripercussioni di ampiezza superiore rispetto a quelle della disciplina «simmetrica» dell'art. 171 c.p.

Valgano, anche in questo caso, le medesime riflessioni effettuate con riferimento alla confisca antimafia, che prescinde dall'accertamento del reato e si fonda su un giudizio di pericolosità sociale espresso nell'ambito di un procedimento di prevenzione, diretto a «*neutralizzare*», con funzione ripristinatoria, «l'illecito incremento patrimoniale» temporalmente correlato alla specifica attività lucrogenetica del soggetto pericoloso<sup>129</sup>.

In quest'ottica, il tenore letterale dell'art. 18, d.lgs. n. 159/2011 estrinseca la totale freddezza del legislatore alle sorti estintive del reato e del giudizio penale, stabilendo che la misura di prevenzione sia applicabile direttamente nei confronti dei successori a titolo universale o particolare del proposto defunto.

---

<sup>128</sup> Si v. VASSALLI, *La confisca dei beni*, cit., 63, il quale precisa che tale canone interpretativo non subirebbe modifiche «nel caso in cui il legislatore usasse le formule, assai più corrette, di «estinzione della punibilità» o di «estinzione della responsabilità», fermo restando «che non sarebbe mai opportuno unificare sotto un'unica dizione le cause estintive operanti prima della condanna con quelle operanti solo dopo la condanna».

<sup>129</sup> In tal senso, Corte cost., 27 febbraio 2019, n. 24, con nota di MAUGERI-PINTO DE ALBUQUERQUE, *La confisca di prevenzione nella tutela costituzionale multilivello: tra istanze di tassatività e ragionevolezza, se ne afferma la natura ripristinatoria* (C. Cost. 24/2019), in *Sist. pen.*, 29 novembre 2019.

Per quanto concerne, invece, la confisca obbligatoria di cui all'art. 240, co. 2 n. 2 c.p., parte della dottrina propende per una lettura disgiunta delle cose ivi elencate, sceverando tra quelle criminose in modo assoluto - la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione è sempre vietata - e quelle che lo sono in maniera relativa - per le quali le suddette operazioni risulterebbero consentite mediante apposita autorizzazione, ovvero sarebbero comunque legittime al verificarsi di determinate condizioni (comma 4)<sup>130</sup>. Secondo tale impostazione, per le prime la confisca sarebbe irrogabile sempre, ragionandosi come la prova della loro pericolosità sia insita nella cosa stessa, la cui restituzione costituirebbe la premessa per l'automatica realizzazione di un nuovo reato, che verrebbe «integrato dal ristabilito possesso delle cose»<sup>131</sup>; per le seconde, invece, l'ablazione del diritto dominicale necessiterebbe della dimostrazione della persistenza del fatto costituente reato (*id est*, del perdurante difetto del provvedimento amministrativo legittimante) rispetto al sopraggiungere della causa estintiva<sup>132</sup>. Simili precisazioni, effettuate con specifico riferimento all'ammnistia<sup>133</sup>, paiono prestabili anche alla causa estintiva ex art. 150 c.p., nel rispetto del principio di diritto vivente che consente l'applicazione della confisca anche in caso di estinzione del reato, purché il giudice di merito abbia già avuto modo di appurare la responsabilità per il reato contestato. Pertanto, in relazione alle cose *iuris tantum* pericolose, risulta corretto individuare il punto d'incontro tra i suddetti nn. 2 e 4 del secondo co. dell'art. 240 c.p. attraverso una lettura sinergica degli stessi, secondo cui i beni saranno confiscabili soltanto a patto che la morte del reo sopraggiunga in una fase avanzata dell'istruttoria

<sup>130</sup> GRASSO, *Art. 240*, cit., 623; CASALINUOVO, *La confisca obbligatoria in rapporto all'estinzione del reato per amnistia*, in *Arch. pen.*, 1947, 2, 203.

<sup>131</sup> ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 48.

<sup>132</sup> Cfr. ancora GRASSO, *Art. 240*, cit., 627, secondo cui si tratterebbe comunque di una «soluzione solo apparentemente appagante, perché al verificarsi della causa estintiva l'indagato viene privato (salva l'ipotesi della rinuncia, ove ammessa) della possibilità di provare la propria innocenza, e cioè l'assenza di criminalità del fatto per la presenza dell'autorizzazione o delle condizioni che rendono legittima la condotta». Ad opinione dell'A., quindi, l'unica eccezione al suddetto impedimento sarebbe costituita dal sopraggiungere della causa estintiva nel corso del giudizio di cassazione e precisamente dall'ipotesi in cui «il giudice di legittimità annulli la condanna applicando la causa estintiva e mantenga il provvedimento di confisca, i cui presupposti siano stati interamente accertati dal giudice di merito».

<sup>133</sup> CASALINUOVO, *La confisca obbligatoria in rapporto all'estinzione del reato per amnistia*, cit., 204; GULLO, *La confisca*, in *Giust. pen.*, 1981, 50.

dibattimentale, e cioè dopo che il giudice, nel contraddittorio tra le parti, abbia già avuto modo di acquisire prove certe in ordine alla sussistenza del fatto tipico oggettivo e soggettivo - ricomprensenti, in questi casi, la consapevole assenza dell'autorizzazione amministrativa ad effettuare le operazioni manipolative ivi specificate.

Con buona pace di queste due ipotesi, la morte del reo intervenuta prima della condanna, all'opposto, pare impedire nettamente l'applicazione di ogni ulteriore tipologia di confisca - sia che abbia natura di misura di sicurezza, sia, a maggior ragione, allorché le si attribuisca una *ratio* sanzionatoria.

Sul punto, come autorevolmente evidenziato<sup>134</sup>, lo statuto differenziato, che l'art. 236, co. 2 c.p. appronta per la confisca rispetto alle altre misure di sicurezza, non può comunque portare ad una tacita abrogazione del presupposto generale della stessa, qual è una sentenza di condanna in senso formale. Né un tale requisito può essere ignorato attraverso una lettura espansiva dell'avverbio «sempre», riferibile alle altre ipotesi di confisca obbligatoria previste dall'art. 240 c.p., che svilirebbe la specificazione di cui al comma 2 n. 2 circa la doverosità della misura «anche se non è stata pronunciata condanna».

La giurisprudenza più recente ha manifestato delle evidenti aperture alla esclusione della sopravvivenza della confisca in caso di estinzione del reato per morte del reo, giustificandole, però, unicamente sul piano processuale. In casi simili, cioè, si è ritenuto che il decesso dell'imputato produca il venir meno di un soggetto necessario alla permanenza del rapporto processuale e, dunque, comporti l'impossibilità per il giudice di pronunciarsi su tutti i profili di merito, inclusa la confisca<sup>135</sup>.

Sembra, tuttavia, che le reali ragioni impeditive all'opzione in questione siano ravvisabili sul terreno del diritto penale sostanziale più che processuale.

---

<sup>134</sup> ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 47.

<sup>135</sup> In tema di confisca per equivalente e allargata, cfr. Cass., Sez. III, 9 settembre 2021, n. 33429, ric. *UBI Banca*, e Cass., Sez. II, 10 dicembre 2020, n. 35185. Sulla preclusione processuale imposta dalla morte del reo, cfr. Cass., Sez. V, 28 settembre 2020, n. 27005; Cass., Sez. I, 8 agosto 2019, n. 35845, *Zaccagnini*. In merito alle ricadute dirompenti della cessazione del rapporto processuale penale anche sulle statuizioni civilistiche di condanna, cfr. la recente Cass., Sez. III, 8 maggio 2024, n. 18021, *Santoro*.

Più nel dettaglio, per comprendere il perché, nel caso della morte del reo, il requisito di tipicità della confisca non possa essere soddisfatto finanche da un accertamento sostanziale della sua responsabilità - come riconosciuto nel caso della prescrizione - ci sembra opportuno analizzare i profili distintivi della causa di estinzione del reato di cui all'art. 150 c.p. alla luce: *a)* del fondamento politico-criminale della base del provvedimento ablatorio; *b)* degli argomenti a sostegno della inclusione dell'erede tra le categorie protette dalla confisca *ex art.* 240, co. 3 e 4 c.p.; *c)* della disciplina sostanziale e processuale che, recependo i *dicta* giurisprudenziali in tema di confisca senza condanna, ne regola adesso il funzionamento; *d)* del rispetto dei principi di colpevolezza e proporzionalità.

3.1. *La natura relazionale del concetto di pericolosità patrimoniale.* Il primo elemento a sostegno di una risposta negativa al quesito in esame è rappresentato dalla natura della pericolosità che giustifica l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale.

Tale requisito, invero, non equivale ad una generica «attitudine della cosa a cagionare un danno» - propria, come visto, dei soli beni elencati nell'art. 240, co. 2 n. 2 c.p. - sostanziandosi, invece, nella «possibilità che la cosa, qualora sia lasciata nella disponibilità del reo, venga a costituire per lui un incentivo per commettere ulteriori illeciti, una volta che egli sia certo che, ad esempio, il prodotto del reato non gli verrà confiscato»<sup>136</sup>. È grazie al rapporto che si instaura con la persona che la detiene, ovvero all'impiego che la persona può farne, che la cosa diviene pericolosa<sup>137</sup>, visto che la confisca risulta insensibile al giudizio prognostico sulla pericolosità del reo, tipico delle misure di sicurezza personali<sup>138</sup>.

La confisca pare, dunque, poggiare su un'idea relazionale di pericolosità<sup>139</sup>, necessitando del rischio concreto che il ritorno di quelle esatte cose nella

<sup>136</sup> MASSA, *Confisca*, cit., 983.

<sup>137</sup> GRASSO, sub *Art. 240*, cit., 608.

<sup>138</sup> Cf. ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 45, che cita il caso in cui la si infligga contestualmente alla concessione all'imputato della sospensione condizionale della pena.

<sup>139</sup> LONGOBARDO, *Confisca (art. 648 quater c.p.)*, in *I reati contro il patrimonio*, diretto da S. Fiore, Torino, 2010, 989; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 899.

sfera patrimoniale di quel preciso soggetto fomenti psicologicamente in quest'ultimo ulteriori propositi criminosi<sup>140</sup>, mantenendo così «viva l'idea e l'attrattiva del delitto». È proprio questo, a ben vedere, il profilo di differenziazione tra la pericolosità sociale, che può cessare e, quindi, comportare la revoca della misura, e la pericolosità della cosa, che è immanente fintanto che essa rimanga nelle mani di quella specifica persona<sup>141</sup>. Insomma, se “l'occasione fa l'uomo ladro”, allora bisogna stroncare l'occasione<sup>142</sup> - risultato che il legislatore ha voluto raggiungere strutturando un armamentario che, per utilizzare ancora le parole della sentenza *Lucci*, sterilizza «in funzione essenzialmente preventiva, tutte le utilità che il reato, a prescindere dalle relative forme e dal relativo titolo, può aver prodotto in capo al suo autore».

Di talché, se l'autore del reato riveste, insieme ai beni connessi all'illecito, il ruolo di insostituibile interprete del *pas a deux* che genera la *liaison dangereuse* costituente la *ratio* dell'istituto in esame, deve convenirsi che il suo decesso impedisca la prosecuzione ultrattiva del rapporto stesso.

Le *res*, cioè, a meno che non siano *ex se* pericolose, lo diventano solo a condizione della permanenza del *trait d'union* con colui che, guardando al passato, le ha generate o se n'è servito delittuosamente e che, immaginando il futuro, potrebbe trarne un qualsiasi beneficio. È proprio attorno alla prospettiva che l'ipotetico reo - e solo questi - riesca a rientrarne nel possesso o nella disponibilità, dunque, che si sviluppa la tutela del diritto penale e parapenale patrimoniale, con i suoi strumenti sempre più ingravescenti ed afflittivi. Di contro, per quanto detta connessione possa risultare astrattamente riferibile anche alla ipotesi dell'analogia causa di estinzione della pena, tale similitudine è in realtà solo apparente, dal momento che, come già argomentato, il giudicato di condanna provoca la consacrazione irreversibile del vincolo di relazione.

---

<sup>140</sup> Cfr. ancora ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 46, il quale specifica che «le cose in è - pare banale dirlo - non possono avere alcun potere di rinforzo se non in relazione allo specifico, concreto orientamento psicologico e comportamentale del soggetto. Ed allora la cosiddetta pericolosità oggettiva, se risulta priva di parametri valutativi suoi propri, è in fondo tributaria, seppure genericamente, di quelli della pericolosità personale».

<sup>141</sup> MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale*, cit., 944.

<sup>142</sup> GULLO, *La confisca*, cit., 42.

Pertanto, in seguito alla morte di tale soggetto prima della sua (solo supposta) condanna definitiva, il compendio reale, in potenza pericoloso e confiscabile, non può che perdere la capacità di essere considerato tale, giacché entrerebbe per la prima volta nella sfera patrimoniale di un individuo differente dall'agente e dagli eventuali concorrenti nel reato, qual è l'erede.

3.2. *La compatibilità della qualifica di erede con quella di "persona estranea al reato cui la cosa appartiene"*. Il secondo profilo riguarda proprio il rapporto tra l'erede e la *res ablata* al *de cuius*, in relazione al quale la giurisprudenza ha storicamente escluso che il successore a titolo universale o particolare possa essere considerato terzo estraneo al reato cui la cosa appartiene, categoria nei confronti della quale, ai sensi dei co. 3 e 4 dell'art. 240 c.p., non è possibile disporre la confisca.

Quanto alla nozione di appartenenza, si è sempre sposata una lettura più ampia di quella prediletta dalla dottrina dominante, che la riconduce al solo diritto di proprietà<sup>143</sup>, ricomprendendovi anche la titolarità di diritti reali di godimento o di garanzia<sup>144</sup>.

Il concetto di "persona estranea al reato", invece, a fronte di una risalente opinione dottrinale che vi inglobava non soltanto coloro che non abbiano né concorso nel reato, né partecipato, a qualsiasi titolo, alla realizzazione di fattispecie con esso teleologicamente connesse *ex art. 61 n. 2 c.p.* o comunque ad esso accessorie o consequenziali<sup>145</sup>, viene ridimensionato dall'opinione attualmente maggioritaria ai soli autori e concorrenti del reato<sup>146</sup>,

<sup>143</sup> ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 54; FORNARI, sub *Art. 240*, in *Commentario breve al codice penale*, a cura di Crespi-Forti-Zuccalà, Milano, 2008, 627; MAUGERI, *Le moderne sanzioni patrimoniali*, cit., 128-129. Sul punto, si v. anche GRASSO, *Art. 240*, cit., 621, secondo cui, nel caso in cui un terzo vanti un diritto reale di godimento o di garanzia su una cosa di proprietà dell'autore del reato, lo Stato manterrebbe comunque la proprietà del bene confiscato, lasciando però impregiudicato il diritto del terzo preesistente all'ablazione patrimoniale, che potrà quindi soddisfare le proprie ragioni sul ricavato della vendita.

<sup>144</sup> Cfr. Cass., Sez. I, 8 gennaio 2010), n. 301.

<sup>145</sup> DE MARSICO, *Codice penale illustrato*, cit., 965; MANZINI, *Trattato*, cit., 389; GUARNIERI, voce *Confisca (diritto penale)*, in *Noviss. dig. it.*, Torino, 1968, vol. IV, 42.

<sup>146</sup> GRASSO, *Art. 240*, cit., 620; ALESSANDRI, *Confisca*, cit., 55; FORNARI, *Art. 240*, cit., 627; DE FRANCESCO, *Le misure di sicurezza patrimoniali*, in *Codice penale*, a cura di Bricola, Torino, 1984, vol. III, 1561; FONDAROLI, *Sanzioni amministrative accessorie e confisca*, in *Diritto penale del mercato finanziario*, a cura di Fondaroli-Sgubbi-Tripodi, Padova, 2013, 377.

dal momento che colpire con la misura ablatoria soggetti differenti da coloro che hanno commesso il fatto o concorso alla sua realizzazione violerebbe il principio costituzionale di colpevolezza, nella sua latitudine minima di divieto di penale responsabilità per fatto altrui.

La Cassazione, dal suo canto, accoglie una nozione estensiva del requisito della estraneità al reato, riconoscendolo solo in capo a colui che non abbia «avuto, per difetto di vigilanza o di altro, alcun tipo di colpevole collegamento, diretto o indiretto, ancorché non punibile, con la consumazione del reato stesso»<sup>147</sup>. Nel caso in cui il terzo abbia tratto un vantaggio economico dall'illecito commesso dal dante causa, inoltre, la sua posizione dovrà essere vagliata – con onere allegativo a suo carico<sup>148</sup> – nel prisma dei canoni civilistici di buona fede e di affidamento incolpevole.

In particolare, i suddetti corollari vengono intesi non nel senso restrittivo di prova negativa dell'atteggiamento doloso del terzo, bensì, trascendendo la ripartizione tra diritto civile e penale, anche a guisa di atteggiamento colposo dovuto ad imprudenza, negligenza ed imperizia, con la conseguenza che «non può parlarsi di comportamento incolpevole qualora il fatto, pur non essendo stato conosciuto, sia tuttavia conoscibile con l'uso della “ordinaria diligenza e prudenza”»; sicché «deve ritenersi esistente un nesso di alternatività e di reciproca esclusione tra buona fede e affidamento incolpevole, da un canto, e addebitabilità della mancata conoscenza dovuta a colpa, dall'altro, di guisa che l'esistenza dell'un requisito deve reputarsi incompatibile con l'altro: con l'ulteriore conseguenza che non può certamente ipotizzarsi una condizione di buona fede e di affidamento incolpevole allorquando un dato fatto illecito non sia stato conosciuto ma risultasse pur sempre “conoscibile”, se non avesse spiegato incidenza sulla rappresentazione del reale uno stato soggettivo addebitabile a condotta colposa»<sup>149</sup>.

<sup>147</sup> Cfr. Cass., Sez. IV, 25 giugno 2009, n. 26438.

<sup>148</sup> Cfr. Cass, Sez. un., 17 marzo 2015, n. 11170, con nota di RIVERDITI, *Le Sezioni Unite individuano il punto di equilibrio tra confisca ex D.lgs. 231 e vincolo imposto dal fallimento sui beni del fallito*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 3 aprile 2015.

<sup>149</sup> In questo senso, Cass., Sez. I, 29 luglio 2011, n. 30326, *MPS Gestione Crediti Banca S.p.A e a. Lo stesso orientamento è stato ribadito, in tema di tutela del terzo creditore in caso di misure di prevenzione reali, da Cass., Sez. I, 24 maggio 2019, n. 23115, Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.P.A.*



Sebbene tali orientamenti siano per lo più legati a situazioni creditorie di terzi, non sono mancate pronunce che, con specifico riferimento agli eredi, ne abbiano negato l'inclusione tra gli estranei al reato sull'assunto del difetto di «*jus possidendi* sia nel *de cuius*, sia nei suoi successori», giungendo così a rifiutare che, in caso di estinzione del reato per morte del primo, i secondi abbiano diritto alla restituzione dei beni oggetto del provvedimento ablativo<sup>150</sup>. Una simile petizione di principio – peraltro da ascrivere ad una galassia *sui generis* e di per sé particolarmente afflittiva sul terreno sia sostanziale che processuale, qual è quella del contrasto al fenomeno mafioso in senso lato – non convince pienamente, né tantomeno appare suscettiva di elevazione a regola generale, essendo imperniata su artefatti presuntivi incompatibili con le garanzie costituzionali del diritto penale<sup>151</sup>.

La posizione dell'erede non può essere attinta da un'automatica ostatività alla restituzione dei beni sequestrati o confiscati all'imputato morto prima della condanna definitiva, in quanto la stessa, coerentemente con gli indirizzi

---

<sup>150</sup> Orientamento espresso in tema di confisca *ex art. 416-bis*, co. 7 c.p. da Cass., Sez. I, 1 luglio 2010, n. 24843, *Unima*, ove si specifica che «qualora il reo sia deceduto prima della sentenza definitiva di condanna, per aversi la restituzione delle cose sequestrate è necessario che sussista un interesse giuridicamente rilevante», mentre, nel caso della confisca obbligatoria per associazione a delinquere di stampo mafioso, gli eredi degli associati «non hanno un interesse giuridicamente tutelabile ad ottenere la restituzione degli stessi, non possono vantare neppure un interesse alla regolarità formale delle decisioni dell'autorità giudiziaria e quindi ad ottenere la revoca della confisca, non potendo comunque richiedere la restituzione di quanto confiscato». Sul punto, si v. anche Cass., Sez. I, 19 dicembre 2000, n. 5262, *Todesco e a.*, in cui si è ritenuta congrua l'applicazione della misura contestualmente ad archiviazione per morte del reo di una somma di danaro sequestrata come prezzo del reato (nella specie, commercio non autorizzato di plutonio) sulla scorta della deroga all'art. 210 c.p. contenuta nell'art. 236, co. 2 c.p., specificando che gli eredi del defunto «non sono qualificabili come terzi estranei ai quali la cosa appartiene, in quanto un loro eventuale diritto sul bene oggetto della richiesta di restituzione dovrebbe derivare, “*jure haereditario*”, da analogo diritto del dante causa, che è insussistente perché estintosi proprio con la confisca».

<sup>151</sup> Come rilevato da TRINCHERA, *Confiscare senza punire*, cit., 373, in relazione alla applicabilità delle garanzie dell'art. 6 C.E.D.U. al tema della confisca disposta a carico di terzi estranei al reato, si registra una giurisprudenza alquanto altalenante, che ha visto l'intervallarsi di pronunce che hanno escluso la tutela dei terzi, sull'assunto che gli stessi, non essendo imputati, non beneficino delle garanzie convenzionali riservate alle sole persone accusate di un reato (Corte EDU, 24 ottobre 1986, *Agosi c. Regno Unito*, ric. 9118/80; Corte EDU, 5 maggio 1995, *Air Canada c. Regno Unito*, ric. 18465/91; Corte EDU, Sez. I, 10 aprile 2003, *Yildirim c. Italia*, ric. 38602/02; Corte EDU, Sez. II, 10 aprile 2012, *Silickienė c. Lituania*, ric. 20496/02; Corte EDU, Sez. I, 15 gennaio 2015, *Veits c. Estonia*, ric. 12951/11), ed arresti che, invece, si sono dimostrati maggiormente sensibili al riconoscimento della problematica (Corte EDU, Sez. I, 17 settembre 2015, *Andonoski c. Repubblica ex-Jugoslava di Macedonia*, ric. 16225/08; Corte EDU, Sez. I, 15 gennaio 2015, *Rummi c. Estonia*, ric. 63362/09).

giurisprudenziali sopra citati, deve essere sempre vagliata in concreto dal giudice (della cognizione, come dell'esecuzione) sulla scorta della relazione personale o professionale concretamente intercorrente tra il dante causa ed il successore. Pur dinnanzi ad un oggettivo vantaggio patrimoniale, nulla vieta che anche il terzo-erede possa concretamente versare in uno stato di affidamento incolpevole e buona fede, cui la disciplina generale della confisca riconnette il carattere impeditivo della stessa.

L'opposta conclusione, invece, darebbe luogo ad una responsabilità oggettiva dell'erede, tra l'altro veicolata da una illiceità del diritto del *de cuius* accertata solo in via provvisoria (o addirittura mai neppure riconosciuta con una sentenza di condanna), trattandosi di un soggetto defunto nello *status* di presunto innocente, e non di presunto responsabile. D'altronde, non si può aprioristicamente escludere che l'ipotetica prosecuzione del giudizio avrebbe portato ad una assoluzione di merito dell'imputato in vita, i cui beni, previa revoca della confisca, sarebbero lecitamente rientrati nella sua disponibilità e, dunque, nel futuro asse ereditario. Anche per questo motivo, nella giurisprudenza di legittimità si riconosce come, fintanto che la pronuncia di condanna non sia definitiva, l'unico titolo ablativo "provvisorio" sia il solo sequestro, con conseguente legittimazione dei terzi estranei a richiedere la restituzione delle cose dopo la condanna in primo grado<sup>152</sup>.

In conclusione, anche a fronte del carattere istantaneo della misura disposta con una sentenza di condanna non definitiva, la consumazione delle relazioni giuridiche che legano, a qualsiasi titolo, il reo e le cose confiscate potrà dirsi realmente avvenuta solo in seguito alla irrevocabilità del giudicato di penale responsabilità, che determina il transito non più reversibile delle stesse nel patrimonio dello Stato, espungendoli davvero da ogni ipotetica pretesa *jure hereditatis*.

---

<sup>152</sup> *Ex plurimis*, cfr. Cass., Sez. un., 19 ottobre 2017, n. 48126, in cui la S.C. ha chiarito che, in tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame. In tal senso, qualora venga erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al Tribunale del riesame.

3.3. *La preclusione del divieto di analogia in malam partem.* Un terzo argomento da cui è possibile ricavare *a contrario* l'impossibilità di disporre o mantenere la confisca nel caso in cui il reo venga a mancare prima della condanna definitiva si rinviene nelle stesse indicazioni fornite dal novellato codice di rito.

Il cuore del ragionamento è rinvenibile nel cardine positivo del costrutto giurisprudenziale recepito dal legislatore del 2018, ossia l'art. 578-*bis* c.p.p. - norma che assume, secondo la discutibile interpretazione operata dalla sentenza *Perroni*, una «valenza di carattere generale, capace di ricomprendere in essa anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale».

Se detta previsione, come chiarito dalle Sezioni enite *Esposito*, possiede connotati tipici del diritto penale sostanziale, incidendo tanto «negativamente sull'*an*, sul *quantum* e sul *quomodo* della punibilità» da non poter essere applicata in maniera retroattiva, allora la stessa non può non essere assoggettata in maniera intransigente a tutti i corollari del principio di legalità. Interrogarci sulla operatività al caso di specie degli approdi del diritto vivente e positivo in tema di confisca senza condanna, non può esimere dal vagliare le assonanze tra l'istituto su cui si è concentrata in via esclusiva l'attenzione degli interpreti - la prescrizione del reato - e quello oggetto delle presenti riflessioni - la morte del reo prima della condanna.

Si è già accennato ai loro punti comune: affondano le proprie radici logico-giuridiche in fenomeni naturali di incontestabile significato, quali il *tempori cedere* e il decesso dell'essere umano; impediscono l'irrogazione o l'esecuzione della sanzione, condividendo il carattere bifronte di cause estintive del reato e della pena; rappresentano istituti di confine tra la dimensione sostanziale e quella processuale, determinando conseguenze dirompendi sia sotto il profilo astratto delle entità giuridiche travolte, sia in relazione alle ripercussioni concrete sulle vicende giudiziarie in cui si siano manifestate. Tale ultima caratteristica, tuttavia, non appare sufficiente a

minare la certezza di un loro convinto inquadramento tra gli istituti di diritto sostanziale<sup>153</sup>.

Per tale motivo, afferendo tutti gli istituti in comparazione alla *matière pénale*, ne sono indefettibilmente precluse applicazioni analogiche *in malam partem*, posto che «nella prospettiva in cui è germogliato lo stesso principio di legalità in materia penale, è il testo della legge – non già la sua successiva interpretazione ad opera della giurisprudenza – che deve fornire al consociato un chiaro avvertimento circa le conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte; sicché non è tollerabile che la sanzione possa colpirlo per fatti che il linguaggio comune non consente di ricondurre al significato letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore»<sup>154</sup>.

Ebbene, la lettera dell'art. 578-*bis* c.p.p. offre tutti gli elementi per escludere che il suo meccanismo possa attivarsi in relazione alla morte del reo *ex art.* 150 c.p., in quanto le uniche due cause di estinzione del reato che ne legittimano l'operatività sono espressamente individuate dal legislatore nella prescrizione e nell'amnistia<sup>155</sup>.

Partendo da tale osservazione – testualmente insuperabile – sembra individuabile, altresì, una sorta di antinomia interna all'attuale intelaiatura processuale delle formule di proscioglimento. Risulterebbe sostanzialmente contraddittorio, infatti, che una medesima sentenza *ex art.* 129 c.p.p. si configuri come uno strumento “a geometria variabile” in base al grado in cui venga pronunciata, impedendo il mantenimento di una confisca già disposta con una sentenza di condanna provvisoria ma, paradossalmente, legittimando l'ablazione patrimoniale nel caso in cui non sia mai stata pronunciata una condanna in senso formale. Né a conclusioni differenti si potrebbe giungere applicando l'*escamotage* dell'accertamento sostanziale di colpevolezza per superare, a fini confiscatori, la cesoia dell'estinzione del reato: anche in questo caso, si profilerebbero margini di incoerenza nel precludere la

---

<sup>153</sup> Si rinvia, sul punto, a ROMANO, *Pre-Art. 150*, cit., 3-7, ad alle critiche ivi esaminate al riconoscimento della natura processuale delle cause di estinzione del reato.

<sup>154</sup> In tal senso, Corte cost., n. 98/2021, cit.

<sup>155</sup> Avallano simile conclusione Cass., n. 33429/2021, *UBI Banca*, cit., e Cass., n. 35845/2019, *Zaccagnini*, cit.

confisca nei giudizi di gravame, ammettendola, di contro, in difetto finanche di una sentenza di primo grado.

Per quanto, dunque, non si possa confondere il carattere generale dell'art. 129 c.p.p. con l'impronta eccezionale delle ipotesi tipizzate nell'art. 578-*bis* c.p.p., la soluzione processuale e sostanziale in tema di confisca senza condanna per morte del reo pare dover essere la medesima sia nel caso in cui il reato si estingua nell'arco temporale che va dalla *notitia criminis* alla sentenza di primo grado, sia allorché sopraggiunga nei gradi di giudizio successivi, purché prima del giudicato.

Ma vi è di più.

Sembrerebbe ostare all'applicazione del "principio *G.I.E.M.*", oltre a quanto già detto, anche una ulteriore motivazione di carattere ontologico e sostanziale.

Non è in discussione che, pure nel caso della morte del reo, la relativa pronuncia di proscioglimento debba incarnare una «formula terminativa del giudizio anodina in punto di responsabilità»<sup>156</sup>. Né si vuole criticare quanto sostenuto dalle Sezioni unite in merito alla corretta negazione della prorogabilità del giudizio oltre la maturazione della causa estintiva ai fini di un supplemento accertativo dettato da intenti confiscatori, ostandovi la "regola di giudizio" dell'art. 129, co. 1 c.p.p.<sup>157</sup>.

A ben vedere, però, il principio in esame deve essere filtrato sotto la lente del *τέλος* politico-criminale di riferimento, che è quello di evitare, "costi quel che costi", che il reo - e solo quest'ultimo - possa riuscire a godere delle utilità ricollegate al reato commesso, beneficiando in prima persona di eventi giuridici che ne impediscono la punibilità. È questa, come si è cercato di spiegare, la connotazione relazionale del concetto di pericolosità reale alla base della misura di sicurezza patrimoniale.

Osservando con attenzione la tecnica impiegata dal legislatore processuale, sembra possibile, quindi, trovare delle solide conferme alle presenti riflessioni nel rilievo per cui le due ipotesi tipizzate - prescrizione e amnistia - risultano

---

<sup>156</sup> Cfr. ancora Cass., Sez. un., n. 31617/2015, *Lucci*, cit.

<sup>157</sup> In questo senso, Cass., Sez. un., n. 13539/2020, *Perroni*, cit.

ambidue rinunciabili<sup>158</sup>, essendo contemplata per ciascuna di esse la possibilità per l'imputato di elidere consapevolmente le conseguenze sostanziali e processuali al lui favorevoli riconnesse al sopraggiungere della causa estintiva, onde poter dimostrare nel merito la propria innocenza.

Ne discende come la rinunciabilità della prescrizione e dell'amnistia suffraghi l'*intentio legis* di impedire al reo di "avvantaggiarsi" dalla estinzione del reato a fini patrimoniali, rendendo, quindi, coerente (sebbene discutibile) la previsione di un meccanismo in tal senso preclusivo; di contro, l'ovvia irrinunciabilità della morte (!) denota *ex se* la sua sottrazione, oltre che al perimetro testuale e tassativo dell'art. 578-*bis* c.p.p., anche alla *ratio* specialpreventiva sottesa al suo genoma sostanziale.

3.4. *Le frizioni con i principi di colpevolezza e proporzionalità.* Da ultimo, collidono con il mantenimento della confisca dei beni del presunto innocente defunto i principi costituzionali di colpevolezza e proporzionalità.

Partendo dal primo, si è già avuto modo di chiarire come l'afflizione patrimoniale di un soggetto diverso dal reo darebbe vita ad una inconcepibile responsabilità oggettiva da posizione, facendosi ricadere, in modo irragionevole ed in spregio delle caratteristiche che legittimano la misura ablatoria, "le colpe dei padri sulle spalle dei figli".

Tale conclusione, ossequiosa del divieto di responsabilità per fatto proprio colpevole sancito dall'art. 27, co. 1 e 3 Cost., collima con l'evoluzione del percorso recettivo dello stesso anche nella grammatica convenzionale.

Come chiarito dalla Consulta nella sentenza n. 49/2015, anche nel caso in cui «la confisca raggiunga il terzo acquirente di mala fede estraneo al reato, si rende perciò necessario che il giudice penale accerti la responsabilità delle persone che la subiscono, attenendosi ad adeguati standard probatori e rifuggendo da clausole di stile che non siano capaci di dare conto dell'effettivo apprezzamento compiuto», sicché la pubblica accusa dovrà dimostrare la mala fede del terzo, in quanto «una "pena", ai sensi dell'art. 7 della C.E.D.U.,

---

<sup>158</sup> La prima, in virtù della esplicita previsione del co. 7 dell'art. 157 c.p.; la seconda, sulla base della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 151 c.p. pronunciata da Corte cost., 14 luglio 1971, n. 175.

può essere inflitta solo vincendo la presunzione di non colpevolezza formulata dall'art. 6, comma 2, della C.E.D.U.»<sup>159</sup>.

Nella successiva sentenza *G.I.E.M. c. Italia*, inoltre, la Corte E.D.U. ha specificato che, per poter applicare una pena, occorre sempre appurare che vi sia un collegamento mentale con l'autore del reato (*Sud Fondi c. Italia*), fermo restando il potere eccezionale degli Stati contraenti di articolare presunzioni di colpevolezza (*Varvara c. Italia*), la cui compatibilità con gli artt. 6-7 C.E.D.U. passa per la possibilità che all'imputato sia consentito di fornire la prova contraria ed esercitare il proprio diritto di difesa<sup>160</sup>.

Nel caso in cui a dover esercitare il diritto di difesa sia un soggetto diverso dall'imputato, ossia il terzo erede, è senz'altro vero che questi potrebbe far valere le proprie ragioni davanti al giudice dell'esecuzione, la cui competenza in materia di confisca è sancita dall'art. 676 c.p.p. Ciononostante, è altrettanto palese come sia il giudice della cognizione, per quanto detto sopra, a non poter mantenere, vuoi per ragioni processuali, vuoi per ragioni sostanziali, gli effetti della confisca in danno degli eredi. Traslare, quindi, sul soggetto deputato a «decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna» delle valutazioni legate alla estinzione dello stesso occorsa prima del giudicato, pare uno snaturamento interpretativo incompatibile anche con il codice di rito.

Infine, legittimare la sopravvivenza della confisca alla morte del presunto innocente comporterebbe anche ricadute negative su quel cruciale problema del diritto penale, rappresentato dalla misura delle pene<sup>161</sup>.

Per quanto in questa sede non sia possibile dedicare al principio di proporzionalità lo spazio che meriterebbe, si vuole semplicemente notare come esso operi in maniera notoriamente simbiotica con il principio di uguaglianza<sup>162</sup>, permeando così in profondità l'intero tessuto costituzionale al

<sup>159</sup> In tal senso, la Consulta richiama il principio enunciato da Corte EDU, 1° marzo 2007, *Geerings c. Paesi Bassi*, ric. 30810/03.

<sup>160</sup> Cfr. ancora i par. 242-244 della pronunzia di Strasburgo.

<sup>161</sup> In questi termini, PULITANÒ, *La misura delle pene*, cit., 49.

<sup>162</sup> Sul punto, si v. N. M. MAIELLO, *Confisca urbanistica e proporzionalità: una occasione perduta per un possibile restauro costituzionale*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 12, 36-37, il quale, nell'analizzare la recente Corte cost., 8 luglio 2021, n. 146, rimarca la progressiva autonomizzazione del principio anche in relazione alle «sanzioni amministrative non punitive derivanti dal reato, a riprova delle sue capacità perfor-

punto da erigere «vincoli di coerenza intrasistemica oltre che di coerenza con i principi ‘materiali’ del sistema dei reati e delle pene»<sup>163</sup>.

Se, dunque, la dialettica costituzionale individua lo sbocco naturale del principio di proporzionalità nel finalismo rieducativo della pena<sup>164</sup>, allora appare evidente come l'afflizione patrimoniale di soggetti estranei al reato, degradando la confisca a mera *actio in rem*, frustrerebbe quell'intera «gamma non evanescente di valori costituzionali»<sup>165</sup> che sorregge gli scopi del diritto penale, configurando un automatismo sanzionatorio non adeguato al caso di specie, in quanto avulso dal disvalore del fatto commesso da altri.

4. *Rilievi conclusivi.* Per tutto quanto sopra rappresentato, si ritiene che l'ipotesi di cui all'art. 150 c.p. possa in qualche modo fungere da istituto di raccordo per la quasi totalità delle figure di confisca, prescindendo dal loro incasellamento formalistico nell'alveo dissuasivo e preventivo delle misure di sicurezza, ovvero nel cosmo degli strumenti dalla natura eminentemente afflittivo-sanzionatoria.

Tirando le somme, quando manchino indicazioni legislative di segno contrario<sup>166</sup>, l'ablazione patrimoniale deve sempre trovare un muro invalicabile nei dogmi sistematici della riconducibilità del fatto al suo autore e della conseguente affermazione “al di là di ogni ragionevole dubbio” della colpevolezza di quest'ultimo, prodromica ad un suo percorso risocializzante, parametrato sulla gravità di quanto realizzato. Né potrebbero ritenersi così frustrate evidenti ragioni di giustizia sostanziale, ricollegate alla incontrollata reimmissione nel mercato di forme di ricchezza illecita; difatti, in seguito al fisiologico effetto restitutivo disposto in sede di cognizione ordinaria, l'Autorità giudiziaria, al sussistere dei relativi presupposti, potrà comunque

---

mative di criterio generale di rango superprimario». Di conseguenza, la sproporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto dovrebbe essere censurabile non soltanto in relazione alle pene, ma anche alle sanzioni amministrative punitive e non punitive imperniate su automatismi sanzionatori, valorizzando così «argomenti che attengono al piano del rapporto tra misura sanzionatoria e disvalore del fatto concreto».

<sup>163</sup> PULITANO, *Ragionevolezza e diritto penale*, Napoli, 2012, 36.

<sup>164</sup> Cfr. *ex multis* Corte cost., sent. 10 novembre 2016, n. 236.

<sup>165</sup> Si v. ancora Sez. un., n. 31617/2015, cit.

<sup>166</sup> Cfr. *supra* par. 3 e 3.1.



valutare l'attivazione di un autonomo procedimento di prevenzione nei confronti dei successori a titolo universale o particolare del reo.

In quest'ottica, non sembra, quindi, peregrino sostenere la possibilità di una *reductio ad unum* delle confische sotto l'egida dell'effetto dissolutivo delle stesse nel caso di decesso dell'imputato da presunto innocente. Soluzione, questa, che appare "obbligata" dalla circostanza per cui l'afflizione automatica e sproporzionata di soggetti diversi dal condannato sia preclusa *in radice* dalle garanzie costituzionali e convenzionali sopra rievocate.

In conclusione, l'«"irresistibile ascesa" dei meccanismi di contrasto alla criminalità del profitto»<sup>167</sup> non può spingersi al punto da generare cortocircuiti di sistema, sacrificando sull'altare dell'efficientismo coercitivo-patrimoniale i principi che governano la potestà punitiva.

Esclusivamente percorrendo tale sentiero di valorizzazione del «volto costituzionale delle diverse tipologie di ablazione patrimoniale», che non può trovare appagamento in una «contrapposizione eccessivamente semplificante tra universo preventivo [...] e universo repressivo», sembra, pertanto, possibile individuare l'auspicato «punto di equilibrio tra istanze efficientistiche e diritti individuali conforme al modello programmatico del diritto penale assunto come "scienza dei limiti del punire"»<sup>168</sup>.

---

<sup>167</sup> MANES, *L'ultimo imperativo della politica criminale*, cit., 1281.

<sup>168</sup> *Ibid.*, 1282.